CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese

NOTE ESPLICATIVE SULLE CONVENZIONI PER LA COOPERAZIONE TRA CHIESE

III EDIZIONE

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese

NOTE ESPLICATIVE SULLE CONVENZIONI PER LA COOPERAZIONE TRA CHIESE

III EDIZIONE

Le Note esplicative sono state redatte a cura di:

Dott.ssa Annarita Turi
Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese della Conferenza Episcopale Italiana

Si ringrazia la Commissione Missionaria Regionale del Lazio per il contributo sull'Accoglienza dei sacerdoti provenienti da diocesi estere.

Pubblicazione fuori commercio
Foto: Archivio Fondazione Missio / Archivio Centro Missionario Diocesi di Como
Grafica: www.ottaviososio.it

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE
PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA
TRA LE CHIESE

VIA AURELIA 796 - 00165 ROMA
TEL. 06 66398308 - 06 66502639
convenzioni@chiesacattolica.it
missioni.chiesacattolica.it

INDICE

Premessa pag 9
Le convenzioni in vigore per la cooperazione tra chiese pag 10

PRIMA SEZIONE
SACERDOTI INCARDINATI IN DIOCESI ESTERE
L'accoglienza dei sacerdoti provenienti da diocesi estere pag 14
- Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere pag 22
- Convenzione per il servizio pastorale in Italia alle comunità di persone immigrate dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere pag 33
- Convenzione per motivi di studio dei presbiteri diocesani provenienti da territori di missione/in stato di necessità pag 41

SECONDA SEZIONE
SACERDOTI INCARDINATI IN ITALIA
- Convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani pag 58
- Convenzione per i presbiteri diocesani destinati al servizio pastorale delle persone italiane emigrate all'estero pag 68
- Convenzione per il servizio di cooperazione tra diocesi italiane dei presbiteri diocesani pag 77

TERZA SEZIONE
LAICI
- Convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici pag 86
- Convenzione giovani (18-35 anni) in esperienza di formazione e servizio missionario pag 105

RECAPITI UTILI pag 114

PREMESSA

Il contributo della Conferenza Episcopale Italiana alla missione universale della Chiesa si esprime in molte modalità e forme: il sostegno alle Pontificie Opere Missionarie, una attività di animazione missionaria promossa dalla Fondazione Missio, una collaborazione con gli Istituti religiosi missionari, l'invio di missionari, sacerdoti diocesani, religiosi/e e laici, dalle diocesi italiane a servizio delle giovani Chiese.

Negli ultimi decenni questa partecipazione alla missione universale della Chiesa si è ulteriormente sviluppata attraverso l'accoglienza di sacerdoti provenienti da giovani Chiese, che necessitano di un sostegno negli studi di specializzazione o che si rendono disponibili per un periodo di esperienza pastorale nelle diocesi italiane.

Siamo in una "nuova frontiera" della pastorale per la Chiesa in Italia:

> «Ogni Chiesa è chiamata a considerare la disponibilità a inviare missionari fidei donum, ma anche a riceverne. Dalle Chiese in cui sono stati inviati, infatti, può partire un processo inverso, con l'invio nelle nostre Chiese di fidei donum provenienti dalle diocesi di recente costituzione, per arricchire le nostre comunità con la giovinezza e freschezza della loro fede.»
>
> (Dalle feconde memorie alle coraggiose prospettive, n. 11)

Negli anni è maturata la consapevolezza che queste esperienze, perché raggiungano i loro obiettivi e portino buoni frutti, hanno bisogno di essere ben strutturate e regolamentate. È con questa finalità che presentiamo la nuova edizione delle "Note esplicative sulle convenzioni per la cooperazione tra Chiese", con un aggiornamento delle modifiche dei testi di questi ultimi anni.

L'esperienza della cooperazione missionaria tra chiese è aperta a tutti, sacerdoti italiani, sacerdoti non italiani, laici, famiglie, giovani, e seminaristi: ciascuno può contribuire, secondo la propria vocazione e i doni ricevuti, alla grande missione evangelizzatrice della Chiesa.

Don Giuseppe Pizzoli
Direttore Ufficio Nazionale per la
Cooperazione Missionaria tra le Chiese

LE CONVENZIONI IN VIGORE PER LA COOPERAZIONE TRA CHIESE

Le presenti Note, in primo luogo, esprimono vicinanza e gratitudine a tutti i missionari fidei donum, religiose, religiosi, consacrati, laici che hanno operato e operano nei vari Paesi del mondo. Ripercorrendo il passato e analizzando il presente si vuole guardare alle sfide e alle prospettive del futuro, con l'auspicio che le parrocchie e le diocesi assumano sempre più un volto missionario.
Le Note esplicative oltre a contenere la modulistica in uso, vogliono evidenziare alcuni punti di maggiore interesse nella compilazione delle convenzioni, da un punto di vista pastorale e amministrativo.
A quasi settant'anni dalla pubblicazione dell'Enciclica Fidei Donum, la storia missionaria della Chiesa sollecita una riflessione. Gli aspetti determinanti del percorso e dell'attualizzazione della cooperazione missionaria tra chiese sono stati già evidenziati nei documenti missionari, che si sono succeduti dalla pubblicazione dell'Enciclica dal 1957 ad oggi: la dimensione della pastorale missionaria è responsabilità di tutta la comunità ecclesiale.
La ricezione delle indicazioni dei documenti conciliari affidata all'Istruzione Postquam Apostoli, nel 1980, ha avuto il compito di emanare i principi generali per una più efficace distribuzione del clero, e delineare, nello specifico, l'inquadramento di chi viene inviato, attraverso lo strumento normativo delle convenzioni, di cui proprio in questa istruzione si trova il primo riferimento normativo.
Si evidenziava che uno dei più grandi ostacoli nella ripartizione del clero era, ed è tutt' oggi, a distanza di oltre quarantasei anni, la scarsità di vocazioni.
Da più parti viene dichiarato che è rimesso ad ogni singola Conferenza Episcopale il compito di promuovere una pastorale missionaria attraverso l'annuncio del vangelo e l'aiuto alle Chiese più bisognose.
Oltre ad un nuovo status di sacerdoti, vi è il coinvolgimento in questo nuovo rapporto di altri soggetti: il Vescovo a quo che autorizza l'invio e stabilisce i tempi e i modi della presenza in altra Chiesa, il Vescovo ad quem che accoglie e fissa i parametri dell'azione pastorale e il presbitero/laico fidei donum, soggetto protagonista dello scambio.

Lo strumento della convenzione serve per definire il tempo e il luogo del servizio, l'incarico affidato, gli aiuti economici, e le modalità di rientro.
Tutte le indicazioni dettagliate di come vanno redatte le convenzioni vengono a dire i modi con cui possono stipularsi e instaurarsi così, nel rispetto della normativa, quelli che sono i rapporti di comunione e cooperazione tra Chiese per lo scambio di presbiteri e laici, per vivere il vangelo in un altro modo, in un'altra Chiesa, come scambio arricchente non unidirezionale, ma come servizio per una intera comunità che invia e che accoglie.

Le convenzioni in vigore ad oggi sono:

PER SACERDOTI INCARDINATI IN DIOCESI ESTERE

- convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenientida diocesi estere
- convenzione per il servizio pastorale in Italia alle comunità di persone immigrate dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere
- convenzione per motivi di studio dei presbiteri diocesani provenienti da territori di missione o da territori in stato di necessità

PER SACERDOTI INCARDINATI IN ITALIA

- convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani (fidei donum)
- convenzione per i presbiteri diocesani destinati al servizio pastorale delle persone italiane emigrate all'estero
- convenzione per il servizio di cooperazione tra diocesi italiane dei presbiteri diocesani

PER LAICI E GIOVANI ITALIANI

- convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici
- convenzione per giovani laici (18-35 anni) in esperienza di formazione e servizio missionario

1
SEZIONE

SACERDOTI INCARDINATI IN DIOCESI ESTERE

L'ACCOGLIENZA DEI SACERDOTI PROVENIENTI DA DIOCESI ESTERE

1. CRITERI GENERALI

La compilazione delle Convenzioni non costituisce un semplice atto formale di regolarizzazione della presenza di un presbitero non italiano nelle attività pastorali della diocesi che lo accoglie, ma esprime e rende concreto il progetto di cooperazione tra due Chiese. L'applicazione scrupolosa e ordinata dello strumento delle convenzioni predisposte nelle loro specifiche e diversificate tipologie, non devono essere viste sotto l'ottica della farraginosa burocrazia, ma come un valido strumento pastorale utile per tutti, per chi arriva e per chi accoglie.

A questo riguardo:

- ciò che deve essere sempre richiamata è la natura missionaria dell'esperienza e del servizio, per una retta comprensione da parte del sacerdote e delle diocesi coinvolte.
- vanno valutate con attenzione le richieste dei Vescovi che inviano, verificando che ci sia chiarezza sulle ragioni dell'invio, se per motivi pastorali o per motivi di studio: che non si tratti solo della risposta a insistenze o opportunità di carattere privato da una o dall'altra parte, evitando di procedere superficialmente, predisponendo prima dell'arrivo modalità di accoglienza e accompagnamento nel servizio.
- circa la comunità dove svolgere il servizio, l'ideale sarebbe che la scelta non dipendesse solo dal bisogno pastorale, ma dalla individuazione di un sacerdote italiano idoneo ad accompagnare il presbitero sia nella vita pastorale, sia nell'approfondimento della spiritualità sacerdotale. É opportuno che ogni diocesi organizzi previamente il proprio percorso di accoglienza.
- l'Ufficio/Centro Missionario Diocesano/ può mettere a disposizione del Vescovo la sua competenza specifica sia per collaborare nell'accompagnamento dei presbiteri non italiani, sia per valorizzarne la presenza nell'ottica della cooperazione missionaria e dello scambio tra Chiese. È auspicabile pensare oltre al direttore del centro missionario, anche a collaboratori dei centri missionari, *fidei donum* laici, missionari rientrati dalla missione, qualora ci siano, che si prendano cura, accompagnino, accolgano e supportino nel rientro.

La compilazione delle Convenzioni deve essere seguita con cura, il testo letto con attenzione da tutte le parti interessate, gli allegati predisposti per tempo e nella loro totalità.

L'iter qui presentato riguarda esclusivamente i presbiteri incardinati in diocesi non italiane; non riguarda invece i presbiteri appartenenti a Congregazioni/Istituti di vita consacrata, presenti in Italia con un accordo tra la diocesi italiana e la propria comunità.

2. CRITERI PASTORALI

La cooperazione tra le chiese costituisce una delle forme più appropriate con cui la Chiesa risponde al mandato missionario e in questo contesto si inserisce l'accoglienza che le Chiese italiane, accordano sempre più frequentemente ai presbiteri provenienti da diocesi estere, consentendone l'inserimento nella pastorale diocesana o l'accoglienza per motivi di studio. Accogliere un presbitero proveniente da un'altra Chiesa è un gesto che parla da sé: è un incontro tra storie, tradizioni, popoli e spiritualità. È un dono reciproco. Le Convenzioni per la cooperazione missionaria tra le Chiese ricordano che ogni sacerdote che giunge nelle diocesi porta con sé una ricchezza, un cammino e una vocazione che meritano ascolto e accompagnamento.

Il dono dell'invio

Ogni presbitero che parte lascia la propria terra perché inviato dal suo Vescovo. La decisione dell'invio, sulla base di chiare motivazioni di carattere pastorale o di studio e di valutazione della persona, spetta unicamente al Vescovo o a chi egli ha delegato per questa funzione. L'invio nasce sempre da un discernimento serio e condiviso: è una chiamata a servire altrove per un tem-

po definito, portando nel cuore la comunità da cui proviene.

L'aspetto della cooperazione missionaria deve accompagnare fin dall'inizio il cammino del sacerdote, che non dovrà allontanarsi o essere dimenticato dal proprio Vescovo e dalla sua comunità di origine. È auspicabile che si impegni a riportare l'andamento del proprio servizio, di modo da coinvolgere la propria diocesi nel suo nuovo incarico e non lasciare che l'esperienza resti prettamente personale, la sua presenza è frutto di una comunione tra Chiese sorelle, non di esigenze occasionali.

L'arte dell'accoglienza

Accogliere significa prendersi cura, ascoltare, farsi compagni di viaggio. Ogni presbitero che arriva in una diocesi italiana viene affidato alla responsabilità del Vescovo e di una comunità. L'accoglienza richiede: un volto che sorride e apre la porta, una comunità che si fa vicina, un presbiterio che si sente arricchito dall'arrivo di un confratello, referenti che seguono con attenzione i primi passi del sacerdote. Quando giunge in Italia bisogna aver già individuato chi sono i collaboratori predisposti all'accoglienza: ogni diocesi si organizza in base alle proprie risorse. Se l'accoglienza è demandata al centro missionario, è necessario interagire con chi (cancelleria, economato, vicario generale, o lo stesso centro missionario diocesano) si occuperà della parte burocratica.

Questa interazione è essenziale affinché il sacerdote riceva un'accoglienza che lo aiuti nel non facile cammino dell'adempimento delle pratiche burocratiche e amministrative e la diocesi dovrà essere in grado di offrire un aiuto informativo e pratico nella risoluzione di alcuni essenziali passaggi per la piena accoglienza a livello amministrativo:

- Pratica per il permesso di soggiorno
- Servizio sanitario nazionale e scelta del medico di base
- Istruzione documentazione per attivazione convenzione

È importante che il sacerdote sia messo a conoscenza della propria retribuzione economica a seconda se svolge un servizio pastorale o se è uno studente. È necessario che insieme al parroco si concordino, le intenzioni delle sante messe, il vitto e l'alloggio. Questi ultimi due elementi necessitano molta attenzione affinché l'accoglienza sia sincera e cordiale e la diocesi, nella persona del parroco, si prodighino affinché l'alloggio dove il sacerdote viene accolto sia degno.

Ogni sacerdote deve essere presentato ufficialmente nel presbiterio e così pure nella parrocchia o nella comunità dove viene assegnato. Così pure dovrebbe essere previsto ogni anno, in occasione del Mese Missionario di ottobre, *il Rito di Accoglienza dei Nuovi Sacerdoti in servizio.* Il direttore del centro missionario diocesano può coinvolgere i sacerdoti non italiani nelle attività/iniziative dell'anno in corso per la pastorale missionaria, oltre a quanto previsto per l'animazione della Giornata Missionaria Mondiale, Giornata dell'Infanzia Missionaria e la Giornata per i missionari martiri.

La lingua come ponte

Imparare la lingua è molto più che una formalità, è entrare nelle sfumature di un popolo, nella sua storia. Accompagnare un sacerdote nella lingua significa accompagnarlo nel cuore della comunità. Ancor più indispensabile è la dimestichezza con la lingua italiana se si pensa all'esercizio del ministero nell'annuncio della Parola di Dio e catechesi, nella predicazione, nella amministrazione dei Sacramenti e nell'assistenza spirituale dei fedeli. L'attivazione delle convenzioni prevede l'iscrizione per i livelli A1 e A2 per i sacerdoti stranieri in servizio pastorale. I sacerdoti studenti sono invitati a seguire previamente i corsi di lingua presso le Università per potersi iscrivere nelle varie facoltà.

La bellezza delle differenze

Ogni presbitero porta con sé una storia, un modo di pregare, un modo di vivere il ministero che può diventare una luce nuova per la comunità che lo accoglie. La comunità è chiamata a lasciarsi provocare e arricchire: un incontro autentico tra culture fa crescere entrambi e apre spazi inediti allo Spirito. Le differenze culturali e soprattutto pastorali dovrebbero diventare quelle ricchezze che rendono unico l'incontro e l'accoglienza. Chi arriva dovrebbe essere messo in condizioni di mettersi in ascolto, comprendere la storia cristiana millenaria, i suoi santi, la sua unicità, come le sue crisi e le sue debolezze.

Accompagnare

La solitudine è una delle prove più difficili per chi lascia il proprio paese. Per questo la diocesi, il presbiterio e la parrocchia hanno il compito di offrire vicinanza, amicizia, ascolto e fraternità. Non servono grandi gesti: bastano piccoli incontri, inviti semplici, momenti di sincera condivisione. Il sacerdote, dal canto suo, è chiamato a inserirsi con fiducia ed evitare il rischio di chiudersi solo con connazionali o gruppi ristretti. L'accoglienza e l'inclusione devono essere costruite giorno dopo giorno, attraverso singole scoperte e anche imprevedibili errori, il dono dell'amicizia è prezioso e deve poter sostenere l'inserimento invece che limitarlo.
L'accompagnamento del presbitero costituisce un aspetto determinante della buona riuscita dell'esperienza.
Nella Chiesa che accoglie, si fa espresso riferimento al Centro Missionario Diocesano, perché sia sua cura accompagnare pastoralmente il presbitero, essendo la convenzione espressione dello scambio di cooperazione tra Chiese.

Preparare la comunità ad accogliere

Le parrocchie hanno bisogno di essere accompagnate nell'arte dell'accoglienza. Un sacerdote non va mai inserito senza essere prima preparato, presentato, introdotto. L'accoglienza e il benvenuto devono essere curati, il dialogo e il confronto pastorale siano costanti, così come l'inserimento e l'affidamento di un ruolo pastorale ben preciso con compiti che vanno sempre spiegati e verificati. È fondamentale: proporre momenti di conoscenza reciproca, spiegare il ruolo pastorale affidato, sostenere il sacerdote nei primi tempi. L'accoglienza è un atto comunitario, non del solo parroco. Accogliere un presbitero non è semplicemente "avere un aiuto in parrocchia". È un'occasione per riscoprire il senso profondo della missione e lasciarsi toccare da ciò che viene da lontano. Quando una comunità accoglie, si apre. E quando si apre, lo Spirito trova spazio e la missione diventa presenza.

Un servizio temporaneo, un dono permanente

Le convenzioni ricordano che la permanenza dei presbiteri stranieri in Italia è a tempo determinato, per evitare che le Chiese di origine si impoveriscano e per favorire un reale scambio missionario. È auspicabile la necessità di far comprendere la bellezza della temporaneità di un'esperienza, che possa permettere a un sacerdote di rimanere in un Paese il tempo strettamente necessario a svolgere l'incarico o l'attività che gli è stata richiesta, o a concludere il proprio curriculum di studi per poi tornare nella propria diocesi di incardinazione, facendo tesoro di quanto appreso e sperimentato. La temporaneità non diminuisce il valore dell'esperienza: anzi, la rende più preziosa. Ciò che importa è che in questo tempo si costruiscano legami veri, si impari a lavorare insieme, si condivida un pezzo di strada che lascia impronte profonde. Entrare in un nuovo presbiterio significa sentirsi parte di una famiglia di fratelli inviati insieme. Il rapporto e la fedeltà al nuovo presbiterio nel quale si è accolti sono essenziali. La partecipazione agli incontri di formazione e alle iniziative diocesane deve essere sostenuta da entrambe le parti.

Il ritorno: un atto di gratitudine

Rientrare nella propria diocesi è un momento delicato e prezioso. L'esperienza vissuta in Italia diventa allora testimonianza: il sacerdote porta con sé ciò che ha visto, imparato, ricevuto. Il ritorno non è mai una chiusura, ma rappresenta il compimento di un percorso in cui le due diocesi si scambiano doni e crescono insieme nella comunione missionaria. Il saper rientrare è importante tanto quando il sapere partire, perciò, il progetto prevede fin dall'inizio il rientro come momento qualificante di tutta l'esperienza missionaria. Anche il rientro deve essere vissuto con un saluto, un mandato, e un ringraziamento di tutta la diocesi.

3. CRITERI TECNICI

INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI RELIGIOSI

Le Autorità italiane possono chiedere documentazioni diverse a seconda dei vari Paesi di provenienza, e lo stesso può accadere per le Autorità ecclesiastiche (Nunziature e Dicasteri): è opportuno che coloro che intendano ottenere un visto e un permesso di soggiorno si informino previamente presso le Autorità competenti a rilasciarli.

La Curia Romana (Segretaria di Stato/ Dicasteri) interviene per apporre un Nulla Osta o per certificare l'autenticità di documenti quando ciò sia considerato necessario dalle medesime Autorità italiane (e anche Università) o anche da Ambasciate/Consolati esteri.

In linea di massima, è opportuno distinguere due fasi:

1) Richiesta del Visto per entrare in Italia rilasciato dal Consolato/Ambasciata italiana all'estero.
2) Entro 8 giorni lavorativi dall'arrivo in Italia deve essere presentata richiesta per il permesso di soggiorno in Questura, con lettera di presa in carico da parte dell'Ordinario della diocesi che accoglie.

La pagina dedicata del Ministero degli Affari Esteri

https://vistoperitalia.esteri.it/

contiene le norme generali e le istruzioni operative che si consiglia di consultare prima dell'avvio della procedura.

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA DIOCESI ESTERE

QUALE MODULO UTILIZZARE?

a) Se il presbitero viene inviato per un **servizio di cooperazione tra Chiese** si utilizza il modulo *convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere.*
b) Se il presbitero viene inviato per un **servizio di assistenza pastorale alle comunità di persone immigrate** si utilizza il modulo *convenzione per il servizio pastorale in Italia alle comunità di persone immigrate dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere.*

Il servizio a tempo pieno a favore della diocesi italiana non è compatibile con lo studio. Se il sacerdote viene inviato per motivi di studio si richiede l'attivazione della Convenzione per motivi di studio.

DURATA

La durata della convenzione per chi svolge un ***servizio di cooperazione tra Chiese*** **è di tre anni, rinnovabile fino a un tempo massimo di nove anni**.
La durata della convenzione per chi svolge un ***servizio di assistenza pastorale alle comunità di persone immigrate*** **è di sei anni, rinnovabile fino a un tempo massimo di nove anni**.
Al termine dei nove anni l'esperienza non è ripetibile con una nuova convenzione nella stessa diocesi né in altre diocesi italiane. La possibilità potrà essere data ad altri sacerdoti.

DATE DI DECORRENZA CONVENZIONE

La data di attivazione della convenzione deve essere a inizio mese e deve corrispondere alla data del decreto di nomina della diocesi che accoglie con l'assegnazione dell'incarico.

ATTESTAZIONE CORSO DI LINGUA ITALIANA

Requisito obbligatorio per svolgere un servizio a tempo pieno a favore della diocesi che accoglie è la conoscenza della lingua italiana. Ogni sacerdote per poter celebrare e predicare con proprietà di linguaggio, deve conoscere la lingua italiana.
È richiesta l'iscrizione per il conseguimento dei livelli A1 e A2 della lingua italiana.

Dove conseguire i livelli:
a) presso qualsiasi centro abilitato presente in diocesi.
b) presso il CUM di Verona che rilascia apposito certificato di conseguimento dei livelli A1 e A2.

In alternativa se il presbitero per esperienze pregresse o per altri motivi personali, conosce già la lingua italiana, il Vescovo della diocesi che accoglie, valutata la conoscenza della lingua, potrà fare una dichiarazione sostitutiva chiedendo l'esonero dal corso.

CORSI DI FORMAZIONE

Se il presbitero è incaricato di un **servizio di cooperazione tra Chiese** provvede ad acquisire la formazione promossa dalla CEI attraverso il CUM iscrivendosi ad uno dei due corsi residenziali a Verona, previsti dalla convenzione. È comunque consigliabile che il presbitero alla prima esperienza in Italia,

entro i primi due anni di servizio frequenti entrambi i corsi ritenuti complementari e non speculari.

a) corso di **ACCOGLIENZA PASTORALE** (primo livello**)**, in genere della durata di due settimane, per chi è alla prima esperienza pastorale in Italia. Il corso comprende dinamiche di accoglienza e di ascolto degli iscritti, la presentazione della realtà sociale e religiosa dell'Italia e l'introduzione alle tematiche pastorali che aiuteranno i presbiteri ad inserirsi adeguatamente nel ministero.
b) corso di **AGGIORNAMENTO PASTORALE** (secondo livello**)**, in genere della durata di una settimana, e con caratteristica di aggiornamento pastorale, per chi ha già fatto altre esperienze in Italia.

Se il presbitero è incaricato di un **servizio di assistenza pastorale alle comunità di persone immigrate,** provvede ad iscriversi al corso promosso dalla Fondazione Migrantes, entro un anno dalla permanenza in Italia (Per info: *migrantes.it*).
Richieste per eventuali dispense o esoneri saranno valutate dall'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

- Nel periodo di permanenza in diocesi il presbitero dovrà essere invitato a partecipare ai corsi di formazione previsti per il clero diocesano.
- Il direttore del Centro missionario potrà coinvolgere il presbitero nel percorso missionario previsto per l'anno in corso.

FERIE

Il presbitero ha diritto a trascorrere un periodo di ferie, come tutti i sacerdoti incardinati in Italia, nelle modalità determinate dal diritto particolare.

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Per giusta causa è consentito rescindere la convenzione, sia da parte del Vescovo che invia che di quello che accoglie. In presenza di cause gravi ciascun Vescovo, sentito l'altro, può disporre l'immediato rientro del presbitero.
Entrambe le situazioni vanno tempestivamente comunicate all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese per gli adempimenti necessari conseguenti.

CAMBIO DIOCESI

È consentito un solo cambio diocesi, e la durata degli anni trascorsi in ogni diocesi, si cumula per un totale massimo sempre di nove anni.
Nel cambio diocesi, la nuova diocesi che accoglie redige una nuova convenzione con tutti gli allegati previsti e il modulo di buona condotta va richiesto alla diocesi in cui il presbitero è stato in servizio nell'ultimo periodo e non alla diocesi di incardinazione.

TERMINE CONVENZIONE
La chiusura del rapporto di convenzione in una diocesi italiana, per qualsiasi causa (termine servizio, termine anticipato convenzione, trasferimento del presbitero, incardinazione in diocesi ecc..) va notificata tempestivamente all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le chiese.

CATEGORIE DI PRESBITERI CON DOCUMENTAZIONE ULTERIORE

PRESBITERI UXORATI: per l'attivazione di una convenzione per servizio pastorale di presbiteri uxorati oltre alla documentazione prevista dalla convenzione si necessita l'aggiunta di due pareri positivi obbligatori.

- Il Vescovo della diocesi che accoglie invia richiesta di parere per il benestare alla Presidenza della CEI.

- Ottenuto il benestare della CEI quest'ultimo va inviato alla Congregazione per le Chiese Orientali che concede la dispensa a norma dei *Pontificia Praecepta del Clero Uxorato Orientali* del 14 giugno 2014[1].

Entrambi i pareri vanno allegati alla convenzione unitamente al resto della documentazione.

PRESBITERI CINESI: per l'attivazione di una convenzione per servizio pastorale o per motivi di studio di presbiteri provenienti dalla Cina, oltre alla documentazione prevista dalla convenzione, è richiesto il Nulla Osta del Dicastero per l'Evangelizzazione.

1 Congregatio pro ecclesiis orientalibus, *Pontificia Praecepta de Clero Uxorato Orientali*, 14 giugno 2014, in *AAS 106*(2014) 496-499.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'APPROVAZIONE DELLA *convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri provenienti da diocesi estere*

Il modello della convenzione va compilato in ogni sua parte, è possibile compilarlo on line, tranne nella parte delle firme e timbri dei due Vescovi e del presbitero.

Alla convenzione vanno allegati:

- Richiesta del Vescovo che invia con approvazione del Nunzio Apostolico (all. 1)
- Attestazioni del Vescovo della chiesa che invia corredata da
  a) *curriculum vitae*
  b) *celebret*
  c) dichiarazione di buona condotta (all. 2) (modulo scaricabile dal sito *missioni.chiesacattolica.it* disponibile anche in francese, inglese e spagnolo)
- Dichiarazione attestante il consenso del presbitero (all .3)
- Certificato medico attestante lo stato di buona salute (all. 4)
- Attestazione di iscrizione al corso di lingua italiana livelli A1 e A2 (all. 5)
- Attestazione di partecipazione al corso di formazione (all. 6)

- L'Ufficio, verificata la regolarità della documentazione ricevuta, provvede ad inviare una comunicazione di approvazione alla diocesi, nella quale vengono indicati i termini di decorrenza, allo scadere dei quali andranno fatte le opportune valutazioni su un eventuale rinnovo o su una cessazione della stessa.

- Per il **rinnovo della convenzione**, sul sito *missioni.chiesacattolica.it* è disponibile l'apposito modulo del rinnovo che andrà compilato e trasmes-

so unitamente alla lettera del Vescovo che invia all'Ufficio che procederà agli adempimenti di cui sopra.

- La **chiusura della convenzione** va notificata tempestivamente all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese che procederà agli adempimenti conseguenti.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796 - 00165 Roma - Tel 06.66502639 - Fax 06.66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA
DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA DIOCESI ESTERE

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del presbitero

FAC SIMILE

Nome _____

Cognome _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

mail _____

ordinato il _____

incardinato nella diocesi di _____

Stato _____

inviato in Italia per: ☐ servizio di cooperazione tra Chiese

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo che accoglie, vista la richiesta presentata dal Vescovo che invia **(allegato 1 e 2),** e avuto il consenso dell'interessato **(allegato 3**), accoglie il presbitero per il servizio pastorale nella propria Chiesa per un periodo di anni tre, rinnovabile di comune accordo per un eguale periodo di tempo, sino al massimo complessivo di nove anni.

2. Il presbitero:

   ☐ ottiene l'attestazione di iscrizione al corso di lingua italiana, per il conseguimento dei livelli A1 e A2, presso un ente abilitato alla certificazione richiesta. Il corso può essere seguito presso centri di studio abilitati indicati dalla diocesi o presso il Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - Sezione CUM), come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* **(allegato 5);**

   ☐ inviato per il servizio di "*cooperazione tra Chiese*", provvede ad acquisire la formazione adeguata alla sua condizione presso il Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - Sezione CUM), come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* **(allegato 6).**

3. Trascorso il tempo massimo previsto dei nove anni, non è ammessa la possibilità di attivare una nuova Convenzione, con questa Chiesa particolare o con altre in Italia.

4. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

FAC SIMILE

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie, partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.

2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'espletamento di altri ministeri, secondo le esigenze del Vescovo della chiesa che accoglie.

Art. 3

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Il presbitero, in virtù della presente Convenzione, ha titolo per essere inserito nel sistema di sostentamento del clero, a condizione che si dedichi a tempo pieno all'ufficio che gli è conferito.

2. L'inserimento nel sistema di sostentamento del clero comprende anche la copertura previdenziale e assistenziale prevista dalla legislazione italiana in materia.

Art. 4

FERIE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. Il presbitero ha diritto di usufruire ogni anno di un periodo di ferie, determinato dal diritto particolare, allo scopo di assicurare il necessario riposo.

2. Per la formazione teologica, l'aggiornamento pastorale, gli esercizi e i ritiri spirituali, il presbitero si avvale ordinariamente delle opportunità offerte dalla Chiesa particolare in cui opera e delle iniziative promosse dagli organismi della C.E.I.

Art. 5

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del proprio Paese.

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi.

3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, coinvolgendo il Centro Missionario Diocesano, accompagna il presbitero, favorendone l'inserimento nell'attività pastorale e valorizzando la sua presenza.

Art. 6

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione.*

2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).

3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).

4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

FAC SIMILE

1A SEZIONE

Art. 7

CAMBIO DIOCESI

1. Qualora, su richiesta scritta del Vescovo che invia, sia consentito un cambio di diocesi, la durata degli anni viene a cumularsi, per un totale sempre massimo di nove anni.
2. È consentito un solo cambio di diocesi.
3. All'Ordinario della diocesi in cui il presbitero è stato precedentemente in servizio, si richiede la compilazione della Dichiarazione di buona condotta.

****

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Il presbitero _____

Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia con approvazione del Nunzio Apostolico.
2. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: *curriculum vitae* del presbitero, *celebret*, dichiarazione di buona condotta.
3. Dichiarazione attestante il consenso del presbitero.
4. Certificato medico attestante lo stato di buona salute del presbitero.
5. Attestato di iscrizione al corso per livelli A1 e A2 della lingua italiana.
6. Attestato del corso di formazione presso il CUM.

FAC SIMILE

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796- 00165 Roma - Tel 06.66502639 - Fax 06.66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA

ALLE COMUNITÀ DI PERSONE IMMIGRATE

DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA DIOCESI ESTERE

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del presbitero

Nome _____

Cognome _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

mail _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

Stato _____

inviato in Italia per: ☐ servizio di assistenza pastorale alle comunità di persone immigrate

FAC SIMILE

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo che accoglie, vista la richiesta presentata dal Vescovo che invia **(allegato 1 e 2),** e avuto il consenso dell'interessato **(allegato 3**), accoglie il presbitero per il servizio pastorale nella propria Chiesa per un periodo di anni sei, rinnovabile sino al massimo complessivo di nove anni.
2. Il presbitero:

   ☐ ottiene l'attestazione di iscrizione al corso di lingua italiana, livelli A1 e A2, presso un ente abilitato alla certificazione richiesta. Il corso può essere seguito presso centri di studio abilitati indicati dalla diocesi o presso il Centro unitario per la formazione missionaria (Fondazione Missio Sezione CUM) o presso centri indicati dalla Fondazione Migrantes **(allegato 5);**

   ☐ incaricato del servizio pastorale alle comunità di persone immigrate, dopo aver seguito il corso di formazione promosso dalla Fondazione Migrantes, ottiene il prescritto titolo abilitante, da conseguirsi entro un anno di permanenza in Italia **(allegato 6).**

3. Trascorso il tempo massimo previsto dei nove anni, non è ammessa la possibilità di attivare una nuova Convenzione, con questa Chiesa particolare o con altre in Italia.
4. La presente *Convenzione* viene redatta in cinque copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato, all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese e alla Fondazione Migrantes.

FAC SIMILE

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'espletamento di altri ministeri, secondo le esigenze del Vescovo della Chiesa che accoglie.

Art. 3

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Il presbitero, in virtù della presente Convenzione, ha titolo per essere inserito nel sistema di sostentamento del clero, a condizione che si dedichi a tempo pieno all'ufficio che gli è conferito.
2. L'inserimento nel sistema di sostentamento del clero comprende anche la copertura previdenziale e assistenziale prevista dalla legislazione italiana in materia.

Art. 4

FERIE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. Il presbitero ha diritto di usufruire ogni anno di un periodo di ferie, determinato dal diritto particolare, allo scopo di assicurare il necessario riposo.
2. Per la formazione teologica, l'aggiornamento pastorale, gli esercizi e i ritiri spirituali, il presbitero si avvale ordinariamente delle opportunità offerte dalla Chiesa particolare in cui opera e delle iniziative promosse dagli organismi della C.E.I.

Art. 5

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del proprio Paese.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi.
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, coinvolgendo l'Ufficio Migrantes della diocesi e il Centro Missionario Diocesano, accompagna il presbitero, favorendone l'inserimento nell'attività pastorale e valorizzando la sua presenza.

FAC SIMILE

Art. 6

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione.*
2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

Art. 7

CAMBIO DIOCESI

1. Qualora, su richiesta scritta del Vescovo che invia, sia consentito un cambio di diocesi, la durata degli anni viene a cumularsi, per un totale sempre massimo di nove anni.
2. È consentito un solo cambio di diocesi.
3. All'Ordinario della diocesi in cui il presbitero è stato precedentemente in servizio, si richiede la compilazione della Dichiarazione di buona condotta.

****

La presente *Convenzione* decorre dal_____ al_____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Il presbitero _____

□ *Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali*

Luogo _____ Data _____

FAC SIMILE

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia con approvazione del Nunzio Apostolico.
2. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: *curriculum vitae* del presbitero, *celebret*, dichiarazione di buona condotta.
3. Dichiarazione attestante il consenso del presbitero.
4. Certificato medico attestante lo stato di buona salute del presbitero.
5. Attestato di iscrizione al corso per livelli A1 e A2 della lingua italiana.
6. Titolo Abilitante rilasciato dalla Fondazione Migrantes.
7. *Per i presbiteri uxorati, il benestare della C.E.I. e dispensa della Congregazione per le Chiese orientali.*

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese

DICHIARAZIONE DI BUONA CONDOTTA

PER I PRESBITERI DIOCESANI

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

attesta quanto segue

del presbitero _____

in servizio nella diocesi di _____

FAC SIMILE

1. Quali osservazioni il Vescovo che invia può fare circa il comportamento del presbitero interessato in relazione al suo *status* sacerdotale? Le sue condizioni mentali, morali, emotive o fisiche possono influenzare o impedire l'adempimento dei compiti legati al suo *status* sacerdotale?

_____

_____

_____

2. Vi sono stati in passato procedimenti giudiziari (ecclesiastici o civili) nei confronti del presbitero in questione? Se la risposta fosse affermativa, con quali esiti?

_____

_____

_____

3. Il presbitero ha mai avuto comportamenti tali da supporre che il suo modo di agire possa essere inappropriato verso altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili?
   È mai stato accusato di comportamenti inappropriati nei confronti di altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili? [Cfr. *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* (4.5)]

   _____

   _____

   _____

4. Il presbitero è affetto da alcolismo, consumo di droghe o qualsiasi altro abuso di sostanze?

   _____

   _____

   _____

5. Il presbitero è pronto a rientrare nella diocesi di origine una volta compiuto il suo mandato o nei casi previsti dalla convenzione?

   _____

   _____

   _____

6. Vi sono aspetti particolari su cui il Vescovo che accoglie viene invitato a vigilare?

   _____

   _____

   _____

7. Altre osservazioni

   _____

   _____

Luogo _____ Data _____

Il Vescovo della Chiesa che invia _____
(firma e timbro)

FAC SIMILE

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese

Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

dichiarano che la convenzione del presbitero

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

inviato in Italia per: ☐ servizio di cooperazione tra Chiese

(barrare la casella interessata) ☐ servizio di assistenza alle comunità di persone immigrate

valida a decorrere dal _____

è rinnovata a partire dal _____ **al** _____

Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che invia	(timbro)
Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che accoglie	(timbro)
Luogo	Data	Il Presbitero	

_____
Allegato: *Lettera del Vescovo che invia

FAC SIMILE

CONVENZIONE PER MOTIVI DI STUDIO DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA TERRITORI DI MISSIONE/IN STATO DI NECESSITÀ

a) Se il presbitero proviene da una diocesi di missione si utilizza il modulo della ***convenzione per motivi di studio di presbiteri diocesani provenienti da territori di missione.***

Territori di Missione/diocesi sono le circoscrizioni ecclesiastiche che dipendono dal Dicastero per l'Evangelizzazione, indicate con il doppio asterisco nell'Annuario Pontificio.

b) Se il presbitero proviene da un territorio in stato di necessità si utilizza il modulo ***convenzione per motivi di studio di presbiteri diocesani provenienti da territori in stato di necessità.***

Territori in stato di necessità si considerano quelli inseriti nella lista dei Paesi destinatari di aiuti definita dalle Organizzazioni internazionali competenti [Lista OCSE-DAC (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico- *Development assistance committee)*]
La lista DAC è scaricabile dal sito *missioni.chiesacattolica.it.*

I Paesi/diocesi che non rientrano in nessuna delle due categorie non hanno titolo per l'attivazione della convenzione per motivi di studio.

DURATA

La durata della convenzione è di tre anni, rinnovabile fino ad un tempo massimo di nove anni.
Al termine dei nove anni l'esperienza non è ripetibile con una nuova convenzione nella stessa diocesi o in altre diocesi.

CAMBIO DIOCESI

È consentito un solo cambio diocesi, e la durata degli anni trascorsi in ogni diocesi, si cumula per un totale massimo sempre di nove anni.
Nel cambio diocesi, la nuova diocesi che accoglie redige una nuova convenzione con tutti gli allegati previsti e il modulo di buona condotta va richiesto alla diocesi in cui il presbitero è stato accolto nell'ultimo periodo e non alla diocesi d'incardinazione.

CICLO DI STUDI

La convenzione può attivarsi per il conseguimento di un solo titolo accademico, fino al grado del dottorato. Non sono consentiti cambi di cicli di studi, salvo che non siano motivati dal Vescovo inviante in accordo con il Vescovo che accoglie.
Possono essere conseguiti titoli accademici presso Università pontificie, Facoltà teologiche, Università statali.
Sono esclusi master e corsi di specializzazione.
Non è attivabile la convenzione per chi beneficia di una borsa di studio presso i Collegi che dipendono dal Dicastero per l'Evangelizzazione, ovvero Pontificio Collegio San Paolo Apostolo, Pontificio Collegio San Pietro Apostolo.

CONTRIBUTO ALLA DIOCESI CHE ACCOGLIE

Il Vescovo della Chiesa che invia attribuisce al presbitero risorse per il sostentamento sufficienti a soddisfare le esigenze per il periodo di studio.
Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero il vitto e l'alloggio per i giorni di effettiva permanenza nella diocesi e un sussidio proporzionato.
La Conferenza Episcopale Italiana, per consentire di provvedere a quanto sopra, eroga alla diocesi che accoglie un contributo annuo fino alla misura massima di € 6.850,00, più la quota prevista per l'iscrizione del presbitero al Servizio Sanitario Nazionale.

L'importo è suddiviso per due semestri: primo semestre (1° gennaio-30 giugno), secondo semestre (1°luglio-31 dicembre).
Gli importi saranno accreditati sul conto bancario della diocesi.

PASSAGGIO DA CONVENZIONE STUDENTE A CONVENZIONE PER SERVIZIO PASTORALE

Terminato il corso di studio, secondo quanto concordato tra i Vescovi all'inizio del rapporto di convenzione, il presbitero è pronto a rientrare nella propria diocesi di origine per mettere a servizio il titolo di studio conseguito[2].
Il passaggio da convenzione studente a convenzione per servizio pastorale è subordinato, oltre al conseguimento del titolo accademico, al rientro nella propria diocesi di origine per un periodo di almeno tre anni, come indicato nell'art 6 n. 3 della "convenzione studente".
La nuova convenzione, potrà avere una durata di soli tre anni, e andrà sottoposta alla valutazione della Presidenza CEI.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'APPROVAZIONE DELLA ***convenzione per motivi di studio di presbiteri diocesani provenienti da territori di missione o territori in stato di necessità.***

Il modello della convenzione va compilato in ogni sua parte, è possibile compilarlo on line, tranne nella parte delle firme e timbri dei due Vescovi e del presbitero.

2 Si veda a tal proposito Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, *Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione, 25 aprile 2001*; Francesco, *Lettera del Santo Padre Francesco ai sacerdoti della diocesi di Roma, Lisbona, 5 agosto 2023.*

Alla convenzione vanno allegati:

- Richiesta del Vescovo che invia con indicazione della materia di studio, della durata massima dei corsi e dell'Università prescelta (all. 1)
- Attestato d'iscrizione o preiscrizione all'Università (all. 2)
- Attestazione del Vescovo che invia (all. 3) corredata da
  a) *curriculum vitae*
  b) *celebret*
  c) dichiarazione di buona condotta (modulo scaricabile dal sito *missioni.chiesacattolica.it* e disponibile in francese, inglese, spagnolo)

- L'Ufficio, verificata la regolarità della documentazione ricevuta, invia una comunicazione di approvazione alla diocesi, nella quale sono indicati i termini di decorrenza, allo scadere dei quali andranno fatte le opportune valutazioni su un eventuale rinnovo a seconda dell'andamento degli studi o su una cessazione della stessa.

- Per il **rinnovo** della convenzione, sul sito *missioni.chiesacattolica.it* è disponibile l'apposito modulo del rinnovo che andrà compilato e inviato all'Ufficio che procederà agli adempimenti di cui sopra, unitamente alla lettera del Vescovo che invia favorevole al rinnovo e il certificato corrente d'iscrizione all'Università.

- La **chiusura** della convenzione va notificata tempestivamente all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese che procederà agli adempimenti conseguenti.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796 - 00165 Roma - Tel. 06.66502639 - Fax 06.66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER MOTIVI DI STUDIO
DEI PRESBITERI DIOCESANI
PROVENIENTI DA TERRITORI DI MISSIONE *

FAC SIMILE

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese del presbitero:

Nome _____

Cognome _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

mail _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

Stato _____

**Territori di Missione/diocesi sono le circoscrizioni ecclesiastiche che dipendono dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli.*

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia , sentito il parere dei suoi collaboratori e ottenuto il consenso dell'interessato, ha deciso l'invio del presbitero per il conseguimento del corso di studi in

   _____

   presso (Università/Facoltà Teologica/ecc)_____

   _____**(allegato 1 e 2)**

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie garantisce che:
   a) il servizio affidato al presbitero non comporta l'espletamento di compiti che possano compromettere il regolare corso degli studi;
   b) il servizio medesimo non richiede la stabilità prevista dal diritto;
   c) il servizio si concluderà entro il termine stabilito per il definitivo rientro del presbitero nella diocesi di origine, o in qualsiasi altro momento deciso dal Vescovo che invia o dal Vescovo della Chiesa che accoglie.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere l'incarico di collaborazione affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero, e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero un adeguato accompagnamento tramite il Centro Missionario Diocesano e ne favorisce l'inserimento nella realtà diocesana, preferibilmente introducendolo all'interno di una *équipe* di sacerdoti.

Art. 3

CONTRIBUTO ALLA DIOCESI CHE ACCOGLIE

1. Il Vescovo della Chiesa che invia attribuisce al presbitero risorse per il sostentamento sufficienti a soddisfarne le esigenze ordinarie per tutto il periodo di studio.

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero il vitto e l'alloggio per i giorni di effettiva permanenza nella diocesi e un sussidio proporzionato.

3. La Conferenza Episcopale Italiana, per consentire di provvedere a quanto sopra, eroga alla diocesi che accoglie un contributo annuo fino alla misura massima di € 6.850,00, più la quota prevista per l'iscrizione del presbitero al Servizio Sanitario Nazionale. La presente *Convenzione* non costituisce in ogni caso titolo per l'inserimento del presbitero nell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

4. I sacerdoti che beneficiano delle borse di studio erogate dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli non hanno titolo per l'attivazione della presente *Convenzione.*

FAC SIMILE

Art. 4

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese e segue l'andamento dei suoi studi.

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, unitamente al Centro Missionario Diocesano, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi e verifica il corretto compimento del corso di studi.

Art. 5

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione.*

2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).

3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).

4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

Art. 6

RINNOVO DELLA CONVENZIONE

1. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

2. Qualora, a giudizio dei due Vescovi, si renda necessario il prolungamento del periodo di studi, il Vescovo della Chiesa che invia ne fa motivata richiesta scritta al Vescovo della Chiesa che accoglie, prolungando, con apposito modulo, la durata della *Convenzione*. Copia della documentazione deve essere trasmessa all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese. Tale prolungamento è ammesso per il conseguimento di un solo titolo accademico, sino al grado del dottorato. Sono esclusi corsi di specializzazione, master e/o altri corsi opzionali. In ogni caso la durata massima della *Convenzione* non può superare i nove anni.

3. Il passaggio ad una *Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere,* prevede oltre il conseguimento del titolo accademico, il rientro nella propria diocesi di origine per un congruo periodo di tempo, che orientativamente può quantificarsi in tre anni. Tale ulteriore convenzione, da *convenzione per motivi di studio* a convenzione per *servizio pastorale,* deve avere scadenza triennale, autorizzata dalla Presidenza della CEI.

FAC SIMILE

Art. 7

CAMBIO DIOCESI

1. Qualora, su richiesta scritta del Vescovo che invia, sia consentito un cambio di diocesi, la durata degli anni viene a cumularsi, per un totale sempre massimo di nove anni.
2. È consentito un solo cambio di diocesi.
3. All'Ordinario della diocesi in cui il presbitero è stato precedentemente in servizio, si richiede la compilazione della Dichiarazione di buona condotta.

****

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Il presbitero _____

□ *Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali*

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia, con l'indicazione della materia di studio, della durata massima dei corsi e dell'Università prescelta.
2. Attestato di iscrizione o preiscrizione e/o frequenza all'Università.
3. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: a) *curriculum vitae* del presbitero, b) *celebret*, c) dichiarazione di buona condotta
4. Copia documento d'identità.

FAC SIMILE

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796- 00165 Roma – Tel. 06.66502639 - Fax 06.66410314-convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER MOTIVI DI STUDIO
DEI PRESBITERI DIOCESANI
PROVENIENTI DA TERRITORI IN STATO DI NECESSITÀ*

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese del presbitero:

Nome _____

Cognome _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

mail _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

Stato _____

* Territori in stato di necessità si considerano tali quelli inseriti nella lista dei Paesi destinatari di aiuti definita dalle Organizzazioni internazionali competenti [Lista OCSE-DAC (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico- *Development assistance committee)*]

FAC SIMILE

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il parere dei suoi collaboratori e ottenuto il consenso dell'interessato, ha deciso l'invio del presbitero per il conseguimento del corso di studi in

   _____

   presso (Università/Facoltà Teologica/ecc)_____

   _____**(allegato 1 e 2)**

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie garantisce che:
   a) il servizio affidato al presbitero non comporta l'espletamento di compiti che possano compromettere il regolare corso degli studi;
   b) il servizio medesimo non richiede la stabilità prevista dal diritto;
   c) il servizio si concluderà entro il termine stabilito per il definitivo rientro del presbitero nella diocesi di origine, o in qualsiasi altro momento deciso dal Vescovo che invia o dal Vescovo della Chiesa che accoglie.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere l'incarico di collaborazione affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero, e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero un adeguato accompagnamento tramite il Centro Missionario Diocesano e ne favorisce l'inserimento nella realtà diocesana, preferibilmente introducendolo all'interno di una *équipe* di sacerdoti.

Art. 3

CONTRIBUTO ALLA DIOCESI CHE ACCOGLIE

1. Il Vescovo della Chiesa che invia attribuisce al presbitero risorse per il sostentamento sufficienti a soddisfarne le esigenze ordinarie per tutto il periodo di studio.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero il vitto e l'alloggio per i giorni di effettiva permanenza nella diocesi e un sussidio proporzionato.
3. La Conferenza Episcopale Italiana, per consentire di provvedere a quanto sopra, eroga alla diocesi che accoglie un contributo annuo fino alla misura massima di € 6.850,00, più la quota prevista per l'iscrizione del presbitero al Servizio Sanitario Nazionale. La presente *Convenzione* non costituisce in ogni caso titolo per l'inserimento del presbitero nell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.
4. I sacerdoti che beneficiano delle borse di studio erogate dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli non hanno titolo per l'attivazione della presente *Convenzione*

FAC SIMILE

Art. 4

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese e segue l'andamento dei suoi studi.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, unitamente al Centro Missionario Diocesano, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi e verifica il corretto compimento del corso di studi.

Art. 5

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione.*
2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

Art. 6

RINNOVO DELLA CONVENZIONE

1. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.
2. Qualora, a giudizio dei due Vescovi, si renda necessario il prolungamento del periodo di studi, il Vescovo della Chiesa che invia ne fa motivata richiesta scritta al Vescovo della Chiesa che accoglie, prolungando, con apposito modulo, la durata della *Convenzione*. Copia della documentazione deve essere trasmessa all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese. Tale prolungamento è ammesso per il conseguimento di un solo titolo accademico, sino al grado del dottorato. Sono esclusi corsi di specializzazione, master e/o altri corsi opzionali. In ogni caso la durata massima della *Convenzione* non può superare i nove anni.
3. Il passaggio ad una *Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere,* prevede oltre il conseguimento del titolo accademico, il rientro nella propria diocesi di origine per un congruo periodo di tempo, che orientativamente può quantificarsi in tre anni. Tale ulteriore convenzione, da *convenzione per motivi di studio* a convenzione per *servizio pastorale,* deve avere scadenza triennale, autorizzata dalla Presidenza della CEI.

FAC SIMILE

Art. 7

CAMBIO DIOCESI

1. Qualora, su richiesta scritta del Vescovo che invia, sia consentito un cambio di diocesi, la durata degli anni viene a cumularsi, per un totale sempre massimo di nove anni.
2. È consentito un solo cambio di diocesi.
3. All'Ordinario della diocesi in cui il presbitero è stato precedentemente in servizio, si richiede la compilazione della Dichiarazione di buona condotta.

****

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Il presbitero _____

□ *Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali*

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia, con l'indicazione della materia di studio, della durata massima dei corsi e dell'Università prescelta.
2. Attestato di iscrizione o preiscrizione e/o frequenza all'Università.
3. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: a) *curriculum vitae* del presbitero, b) *celebret*, c) dichiarazione di buona condotta.
4. Copia documento d'identità.

FAC SIMILE

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese

DICHIARAZIONE DI BUONA CONDOTTA

PER I PRESBITERI DIOCESANI

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

attesta quanto segue

del presbitero _____

in servizio nella diocesi di _____

1. Quali osservazioni il Vescovo che invia può fare circa il comportamento del presbitero interessato in relazione al suo *status* sacerdotale? Le sue condizioni mentali, morali, emotive o fisiche possono influenzare o impedire l'adempimento dei compiti legati al suo *status* sacerdotale?

_____

_____

_____

2. Vi sono stati in passato procedimenti giudiziari (ecclesiastici o civili) nei confronti del presbitero in questione? Se la risposta fosse affermativa, con quali esiti?

_____

_____

_____

FAC SIMILE

3. Il presbitero ha mai avuto comportamenti tali da supporre che il suo modo di agire possa essere inappropriato verso altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili?
   È mai stato accusato di comportamenti inappropriati nei confronti di altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili? [Cfr. *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* (4.5)]

   _____

   _____

   _____

4. Il presbitero è affetto da alcolismo, consumo di droghe o qualsiasi altro abuso di sostanze?

   _____

   _____

   _____

5. Il presbitero è pronto a rientrare nella diocesi di origine una volta compiuto il suo mandato o nei casi previsti dalla convenzione?

   _____

   _____

   _____

6. Vi sono aspetti particolari su cui il Vescovo che accoglie viene invitato a vigilare?

   _____

   _____

   _____

7. Altre osservazioni

   _____

   _____

Luogo _____ Data _____

Il Vescovo della Chiesa che invia _____
(firma e timbro)

FAC SIMILE

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese

Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione dei presbiteri diocesani ospitati in Italia per motivi di studio

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

dichiarano che la convenzione del presbitero

Nome _____ Cognome

_____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

inviato in Italia per motivi di studio

valida a decorrere dal _____

è rinnovata a partire dal _____ **al** _____

Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che invia	(timbro)
Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che accoglie	(timbro)
Luogo	Data	Il Presbitero	

_____

Allegati: * Lettera del Vescovo che invia
*** Certificato di studio**

1A SEZIONE

FAC SIMILE

2

SEZIONE

SACERDOTI INCARDINATI IN ITALIA

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE IN MISSIONE DEI PRESBITERI DIOCESANI – *FIDEI DONUM*

DESTINATARI

Il termine *presbiteri fidei donum*, indica i sacerdoti diocesani inviati dalla loro diocesi d'origine a un'altra diocesi, per l'esercizio di un servizio pastorale per un determinato periodo di tempo.

MODALITÁ DEL SERVIZIO

«*Il dono spirituale che i presbiteri hanno ricevuto nell'Ordinazione non li prepara a una missione limitata e ristretta, bensì a una vastissima ed universale missione di salvezza fino agli estremi confini della terra, dato che qualunque ministero sacerdotale partecipa della stessa ampiezza universale della missione affidata da Cristo agli Apostoli*»[1].

Il presbitero inviato s'impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie e con il suo presbiterio, con gli altri missionari presenti nel territorio e con la comunità particolare di cui si pone al servizio. Egli opera in sintonia con il piano pastorale di quella diocesi e mantiene i legami con la Chiesa di origine alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza.

In spirito di obbedienza e collaborazione con il Vescovo che lo accoglie, si rende disponibile anche per eventuali altri ministeri diversi da quanto concordato, ma a tal fine il Vescovo che accoglie consulterà in anticipo il Vescovo che invia e agirà in accordo con quest'ultimo.

1 Concilium oecumenicum vaticanum secundum, Dec. *Presbyterorum ordinis* (7 dicembre 1965), in *AAS* 58 (1966), 619-678, n° 10.

DURATA DEL SERVIZIO

La durata della convenzione è di tre anni, rinnovabile fino a nove anni.

Nel caso di un cambio diocesi nel corso dei nove anni, la convenzione va redatta ex novo, in quanto deve essere approvata dal Vescovo della nuova diocesi in cui si è accolti.

ASSICURAZIONE SANITARIA

Nel caso di malattia nei luoghi di servizio, per le spese sostenute su eventuali ricoveri per interventi chirurgici o per cure mediche e su prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali l'inviato/a può avvalersi del trattamento previsto nella polizza sanitaria stipulata per il tramite della Conferenza Episcopale Italiana. La polizza sanitaria prevede le coperture di spese sanitarie effettuate sia presso strutture pubbliche sia private e sia durante i periodi di rientri temporanei in Italia, con attenzione alle condizioni indicate nella polizza sanitaria e sul modulo di rimborso.

Le ricevute/scontrini delle prestazioni sanitarie devono essere inviate, in modo digitalizzato, unitamente al modulo del rimborso scaricabile dal sito *missioni.chiesacattolica.it,* direttamente all'Ufficio Assicurativo alla mail RAA@icsc.it.

FORMAZIONE

Tutti i missionari, sacerdoti, religiosi, suore e laici, devono essere singolarmente preparati e formati, secondo la loro condizione, perché siano all'altezza del ruolo che sono chiamati a svolgere.

Anche per coloro che s'impegnano per un tempo determinato nell'attività missionaria, è necessario che sia acquisita una formazione adeguata alla loro condizione[2].

Come affermato nel Magistero della Chiesa, il presbitero che intenda essere

2 *Ad Gentes* 26.

fidei donum deve opportunamente prepararsi, ed è responsabilità del Vescovo diocesano che lo invia prendersi cura di una preparazione adeguata, conveniente all'esercizio del ministero sacro in un'altra regione. Questa preparazione riguarda in primo luogo la lingua del Paese di accoglienza, la conoscenza delle sue istituzioni, delle condizioni sociali, degli usi e delle consuetudini, per far sì che possa inserirsi al meglio nella nuova realtà pastorale.

Il corso per missionarie/i e religiose/i in partenza si tiene annualmente presso la sede del CUM di Verona.

Per conoscere i corsi consultare il sito *missioitalia.it* o contattare direttamente la segreteria del CUM.

RISOLUZIONE

La convenzione prevede la risoluzione anticipata della stessa[3], con l'accordo dei rispettivi Vescovi, per giusta causa, sia da parte del Vescovo che invia, sia da parte del Vescovo che accoglie; in tutti i casi va tempestivamente notificata all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

3 Cf. can. 271 § 3 CIC.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'APPROVAZIONE DELLA *convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani*

Il modello della convenzione va compilato in maniera chiara e leggibile in ogni sua parte, firmato e timbrato dai due Vescovi e dal presbitero.

Alla convenzione vanno allegati:

- Richiesta del Vescovo che accoglie (all. 1)
- Domanda del presbitero per l'invio (all. 2)
- Attestazione del Vescovo che invia (all. 3) corredata da
  a) *curriculum vitae*
  b) dichiarazione di buona condotta (modulo scaricabile dal sito *missioni.chiesacattolica.it*)
- Documentazione di partecipazione al corso di formazione (all. 4).

- L'Ufficio, verificata la regolarità della documentazione ricevuta, invia una comunicazione di approvazione alla diocesi, nella quale sono indicati i termini di decorrenza, allo scadere dei quali andranno fatte le opportune valutazioni su un eventuale rinnovo o su una cessazione della stessa.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796 - 00165 Roma - Tel.06.66502639 - Fax 06.66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO PASTORALE IN MISSIONE DEI PRESBITERI DIOCESANI

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri del Magistero della Chiesa, a norma del can. 271 con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese, secondo quanto di seguito concordato per il servizio pastorale missionario del presbitero

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

codice fiscale _____

mail _____

cittadinanza italiana □

FAC SIMILE

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo che invia, accogliendo la richiesta del Vescovo che accoglie **(all. 1**), e la domanda del presbitero (**all. 2**), lo invia alla Chiesa sorella sopra menzionata **(all. 3).**

2. Il presbitero ha provveduto alla formazione specifica adeguata alla sua condizione di "Inviato" (cf. *Ad Gentes* n. 26; CEI, *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, VI) presso il Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - Sezione CUM) **(all. 4).**

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero inviato s'impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie e con il suo presbiterio, con gli altri missionari presenti nel territorio e con la comunità particolare di cui si pone al servizio. Egli si collega ed opera in sintonia con il piano pastorale di quella diocesi e mantiene i legami con la Chiesa di origine alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza (cf. *Postquam Apostoli* (PA), n. 29).

2. All'inizio dell'esperienza ministeriale e per i primi anni, il Vescovo che accoglie favorirà l'inserimento del presbitero in una équipe di sacerdoti, preferibilmente italiani (cf. *Presbiterorum Ordinis*, nn. 10 e 19).

3. Il presbitero, in spirito di obbedienza e collaborazione con il Vescovo che lo accoglie, si rende disponibile anche per eventuali altri ministeri diversi, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che invia.

Art. 3

DURATA DEL SERVIZIO

1. Il presbitero inviato presta il suo servizio per tre anni, a decorrere dalla data posta in calce alla presente *Convenzione*.

2. Con l'accordo delle parti il mandato può essere rinnovato allo scadere di ogni triennio. In ogni caso la durata massima della presente *Convenzione* non può superare i nove anni.

3. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di origine, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese.

FAC SIMILE

Art. 4

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO INVIATO

1. La remunerazione spettante a ciascun sacerdote secolare messo a disposizione dalla diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di Paesi stranieri è garantita attraverso tre quote poste a carico degli enti indicati, secondo la seguente ripartizione:
   una quota pari al 10% a carico della diocesi "*ad quam*";
   una quota pari al 20% a carico della diocesi "*a qua*";
   una quota pari al 70% a carico dell'istituto per il sostentamento del clero della diocesi "*a qua*".»

2. La quota a carico del sistema di sostentamento del clero viene erogata, per conto dell'Istituto diocesano, dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero con periodicità mensile.

3. Il Vescovo che invia, d'intesa col presbitero interessato, provvede alle spese per il viaggio di andata e di ritorno per l'inizio e il termine del servizio. Inoltre, in presenza di necessità particolari, sempre d'intesa con il presbitero interessato, provvede anche alle spese che restano prive di specifiche coperture finanziarie.

Art. 5

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURAZIONE SANITARIA

1. Gli adempimenti ai fini del versamento dei contributi sono svolti dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, per il periodo in cui è inserito nel sistema di sostentamento.

2. Per l'assicurazione in caso di malattia nei luoghi di servizio, il presbitero gode del trattamento previsto nella Polizza sanitaria stipulata dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero per le spese sostenute in ordine ad eventuali ricoveri per interventi chirurgici, ricoveri per cure mediche, prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali. Qualora l'assicurato si trovi all'estero, l'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese è delegato per la presentazione della denuncia e della relativa documentazione nonché per la definizione di quanto si riferisce all'evento.

Art. 6

VACANZE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. Il presbitero inviato ha diritto ad usufruire di un periodo di ferie allo scopo di favorire il necessario riposo fisico (cf. can. 283, § 2). La durata di tale periodo è determinata secondo il diritto particolare del luogo ove presta servizio.

2. Deve disporre, altresì, di tempi adeguati per i ritiri spirituali (cf. can. 276, § 2, n. 4°) e per la formazione teologica e pastorale (cf. can. 279), valorizzando le occasioni offerte dalla Chiesa locale in cui opera e le iniziative promosse dagli organismi della C.E.I.

Art. 7

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato (PA, 28), lo visita personalmente o mediante un suo rappresentante e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese.

2. Il Vescovo che accoglie accompagna la vita spirituale e materiale del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella diocesi, inserendolo nell'ordinaria vita del presbiterio.

3. La diocesi, il presbiterio e la comunità di origine si impegnano a sostenere il presbitero spiritualmente e materialmente con opportune iniziative, a curare rapporti costanti con lui, a educare i fedeli a pregare e a porre gesti di solidarietà con il presbitero e con quanti, in modo particolare attraverso il Centro Missionario Diocesano, sono impegnati nell'attività missionaria (cf. CEI, *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, VI).

Art. 8

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientrerà nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo.

2. Il Vescovo che invia, considerata la peculiarità del servizio pastorale prestato dal presbitero presso altra Chiesa, valuterà il suo rientro in diocesi come occasione di arricchimento ecclesiale e spirituale (cf. *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, VI) e ne valorizzerà adeguatamente la specifica esperienza ministeriale.

3. Per evitare disagi e difficoltà dopo anni di assenza, il Vescovo che invia offrirà al presbitero che rientra un sufficiente tempo di riambientamento (PA, 30), lo reinserirà convenientemente nella pastorale diocesana, gli riconoscerà i diritti che gli competono (cf. can. 271, § 2).

FAC SIMILE

4. Il presbitero si reinserirà nella propria Chiesa di origine con entusiasmo e discrezione; sarà attento a cogliere e capirne le novità; ricercherà i modi più idonei per offrire la ricchezza dell'esperienza da lui vissuta (PA, 30); accetterà con semplicità e disponibilità gli impegni ministeriali che gli verranno proposti.

Art. 9

RIENTRO ANTICIPATO

1. Il Vescovo che invia, d'intesa con il Vescovo che accoglie, può, per giusta causa, richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato (cf. can. 271, § 3), risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.

2. Il Vescovo che accoglie, d'intesa con il Vescovo che invia, può, per giusta causa, risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (cf. can. 271, § 3).

3. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

****

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____ (timbro) Il Vescovo che invia _____

Luogo _____ Data _____ (timbro) Il Vescovo che accoglie _____

Il presbitero _____

Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo che accoglie.
2. Domanda del presbitero per l'invio.
3. Dichiarazione del Vescovo che invia con allegato dichiarazione di buona condotta e *curriculum vitae* del presbitero.
4. Documentazione di partecipazione al corso di formazione.

Convenzione modificata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 18-20 marzo 2024, entra in vigore dal 01/01/2025.

FAC SIMILE

2A SEZIONE

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese

Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani

S.E. Mons. _____
Vescovo della diocesi di _____
e S.E. Mons. _____
Vescovo della diocesi di _____
nello Stato di _____

dichiarano che la convenzione del presbitero

Nome _____ Cognome _____
nato a _____ il _____
ordinato il _____
incardinato nella diocesi di _____
in servizio come sacerdote *fidei donum* nella diocesi di _____
Stato _____
valida a decorrere dal _____
è rinnovata a partire dal _____ **al** _____

FAC SIMILE

Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che invia	(timbro)
Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che accoglie	(timbro)
Luogo	Data	Il Presbitero	

CONVENZIONE PER I PRESBITERI DIOCESANI DESTINATI AL SERVIZIO PASTORALE DELLE PERSONE ITALIANE EMIGRATE ALL'ESTERO

DESTINATARI

Presbiteri diocesani incardinati in Italia che si rendono disponibili a svolgere un servizio di assistenza alle persone italiane emigrate all'estero.

DURATA

La durata della convenzione è di cinque anni, rinnovabile fino a un tempo massimo di dodici anni.
La durata dei dodici trova la sua motivazione affinché il sacerdote possa più facilmente rientrare nella pastorale della diocesi di origine, come indicato all'art. 6 della convenzione.
Se avviene un cambio diocesi nel corso dei dodici anni, la convenzione va redatta ex novo, perché deve essere approvata dal Vescovo della nuova diocesi in cui si è ospitati.

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Per giusta causa è consentita la risoluzione della convenzione, sia da parte del Vescovo che invia che di quello che accoglie. In presenza di cause gravi ciascun Vescovo, sentito l'altro, può disporre l'immediato rientro del presbitero.
Entrambe le condizioni vanno tempestivamente comunicate alla Fondazione Migrantes per gli adempimenti conseguenti.

Ulteriori informazioni per questa convenzione possono essere richieste alla Fondazione Migrantes. migrantes.it

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER I PRESBITERI DIOCESANI DESTINATI AL SERVIZIO PASTORALE DELLE PERSONE ITALIANE EMIGRATE ALL'ESTERO

Il modello della convenzione, è possibile compilarlo on line tranne nella sezione delle firme e timbri dei due Vescovi e del presbitero che sottoscrive anche la dichiarazione in materia di privacy; inoltre occorre la firma per presa visione del Direttore generale della Fondazione Migrantes.
Alla convenzione vanno allegati:
- Attestazione di buona condotta (all. 1)
- Attestazione attestante il consenso del presbitero (all. 2)
- Titolo abilitante conferito dalla Commissione Episcopale per le migrazioni della CEI
(all. 3)
Dichiarazione del Vescovo che invia (all. 4) corredata da
a) celebret
b) curriculum vitae
- Attestato di formazione della Fondazione Migrantes (all.5)

- La convenzione, in originale o in copia conforme, deve essere inviata alla Fondazione Migrantes unitamente a tutti gli allegati. Una copia va in originale consegnata al presbitero, una copia in originale al Vescovo della diocesi che accoglie, una copia in originale alla diocesi della Chiesa di origine.

- La Fondazione Migrantes, verificata la regolarità della documentazione ricevuta, invia una comunicazione di approvazione alla diocesi, nella quale sono indicati i termini di decorrenza, allo scadere dei quali andranno fatte le opportune valutazioni su un eventuale rinnovo o su una cessazione della stessa.

- Per il **rinnovo** della convenzione, sul sito *migrantes.it* è disponibile l'apposito modulo del rinnovo che andrà compilato e inviato alla Fondazione Migrantes che procederà agli adempimenti di cui sopra.

- La **chiusura** della convenzione va notificata tempestivamente alla Fondazione Migrantes e all'Istituto Centrale Sostentamento Clero che procederà agli adempimenti conseguenti.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

FONDAZIONE MIGRANTES
Via Aurelia, 796 - 00165 Roma – Tel. 06.6617901 – Fax 06.66179070 - segreteria@migrantes.it

CONVENZIONE

PER I PRESBITERI DIOCESANI (*) DESTINATI AL SERVIZIO PASTORALE DELLE PERSONE ITALIANE EMIGRATE ALL'ESTERO

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto e nell'Istruzione *Erga migrantes caritas Christi* del Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti e itineranti (3 maggio 2004), con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale di:

FAC SIMILE

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

(oppure - membro dell'Istituto di vita consacrata/SVA _____)
(*)

codice fiscale _____

mail _____

cittadinanza italiana □

inviato per il servizio di assistenza pastorale delle persone italiane emigrate all'estero.

(*) Per sacerdoti-religiosi appartenenti a Istituti di vita consacrata e SVA, di diritto diocesano.
Per i sacerdoti religiosi "appartenenti a istituti che non abbiano come finalità specifica l'assistenza agli emigrati, messi a disposizione […] dall'istituto di appartenenza per il ministero pastorale in favore degli emigrati italiani all'estero" (cfr. delibera 58 art.1, f) è necessario far precedere la convenzione da un *accordo scritto* (presentazione o consenso) tra l'istituto religioso al quale il sacerdote appartiene e il Vescovo che invia (**Allegato 6**).

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo di _____, vista la dichiarazione

   presentata del Vescovo di _____, con la relativa attestazione di buona condotta (**allegato 1**), e avuto il consenso dell'interessato **(allegato 2),** accoglie il presbitero per il servizio pastorale alle persone emigrate italiane all'estero nella propria Chiesa per un periodo di anni cinque rinnovabile di comune accordo per un eguale periodo di tempo; un eventuale ulteriore rinnovo sarà di due anni. Complessivamente per un periodo massimo di 12 anni.

2. Il presbitero incaricato del servizio di assistenza pastorale agli emigrati italiani ha ottenuto dalla Commissione Episcopale per le migrazioni della CEI (Fondazione Migrantes) il prescritto titolo abilitante **(allegato 3).**

3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto contenuto nella dichiarazione presentata dal Vescovo della Chiesa che invia, affida al presbitero il servizio di cura pastorale degli emigrati italiani, con le seguenti specificazioni:

   _____

   _____

4. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e alla Fondazione Migrantes.

FAC SIMILE

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie, partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.

2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'espletamento di altri ministeri, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che invia.

Art. 3

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Al presbitero sarà assicurato un trattamento economico e previdenziale uguale a quello spettante al clero locale avente analoghe responsabilità.

2. Il presbitero resta inserito nel sistema di sostentamento del clero italiano nei termini e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

FERIE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. Il presbitero ha diritto di usufruire di un periodo di ferie, determinato dal diritto particolare, allo scopo di assicurare il necessario riposo.

2. Per la formazione teologica, l'aggiornamento pastorale, gli esercizi e i ritiri spirituali, il presbitero si avvale ordinariamente delle opportunità offerte dalla Chiesa particolare in cui opera e delle iniziative promosse dalla Fondazione Migrantes.

Art. 5

ACCOMPAGNAMENTO

1. La Fondazione Migrantes segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, intrattenendo con lui rapporti diretti o mediante un proprio delegato.

2. La Fondazione Migrantes cura la formazione specifica alla pastorale migratoria del presbitero e ne rilascia attestazione **(allegato 5).**

3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero durante la permanenza nella sua diocesi.

FAC SIMILE

Art. 6

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo secondo quanto previsto nell'art. 1, § 1.

2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271,§ 3).

3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271,§ 3).

4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

****

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Il presbitero _____

□ *Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali*

Luogo _____ Data _____ _____

FAC SIMILE

_____

Per visione: il Direttore generale della Fondazione Migrantes

_____

Allegati:

1. Dichiarazione di buona condotta.
2. Dichiarazione attestante il consenso del presbitero.
3. Titolo abilitante conferito dalla Commissione Episcopale per le migrazioni della CEI.
4. Dichiarazione del Vescovo della Chiesa che invia, corredata dalle seguenti attestazioni: *curriculum vitae* del presbitero, *celebret.*
5. Attestato di formazione della Fondazione Migrantes.
6. Se il sacerdote appartiene ad un istituto religioso: a*ccordo scritto* (presentazione o consenso) tra l'istituto religioso al quale il sacerdote appartiene e il Vescovo che invia.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

FONDAZIONE MIGRANTES

Via Aurelia, 796 - 00165 Roma – Tel. 06.6617901 – Fax 06.66179070 - segreteria@migrantes.it

Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione dei presbiteri diocesani destinati al servizio pastorale delle persone italiane emigrate all'estero

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

dichiarano che la convenzione del presbitero

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____

incardinato nella diocesi di _____

valida a decorrere dal _____

è rinnovata a partire dal _____ **al** _____

FAC SIMILE

_____ _____ _____ _____

Luogo Data Il Vescovo della Chiesa che invia (timbro)

_____ _____ _____ _____

Luogo Data Il Vescovo della Chiesa che accoglie (timbro)

_____ _____ _____

Luogo Data Il Presbitero

_____

Per visione: il Direttore generale Migrantes

_____

Allegati: * Lettera del Vescovo che invia
*** Lettera del Vescovo che accoglie**

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI COOPERAZIONE TRA DIOCESI ITALIANE DEI PRESBITERI DIOCESANI

DESTINATARI

Sacerdoti incardinati in Italia che si rendono disponibili per prestare un servizio di cooperazione tra Chiese in altre diocesi italiane, restando incardinati nella propria diocesi di origine.

DURATA DEL SERVIZIO

La durata della convenzione è di tre anni, rinnovabile fino a nove anni.
La durata dei nove anni trova la sua motivazione affinché il sacerdote possa più facilmente rientrare nella pastorale della diocesi di origine, come indicato all'art. 5 della convenzione.
Nel caso di un cambio diocesi nel corso dei nove anni, la convenzione va redatta ex novo, perché deve essere approvata dal Vescovo della nuova diocesi in cui si è ospitati.

MODALITÀ DEL SERVIZIO

La comunione tra le chiese particolari rende necessario evidenziare la dimensione ecclesiale di tale trasferimento, essendo la diocesi il primo soggetto ecclesiale che invia un proprio sacerdote ad un'altra Chiesa particolare. Il Vescovo e il clero diocesano vengono considerati come coloro che realizzano in maniera concreta la missionarietà e l'universalità della propria Chiesa particolare [4].
Nel momento in cui concede la *licentia transmigrandi* il Vescovo rende concreta la dimensione universale del ministero dei presbiteri che è insita

4 COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA COOPERAZIONE TRA CHIESE, *Dall'aiuto allo scambio 25 anni di esperienza fidei donum,* Convegno Nazionale *Fidei Donum*, Bologna, 1984, 186.

nel dono sacramentale.
Nell'accettare il trasferimento, sia che l'iniziativa provenga dal sacerdote, sia che dal Vescovo diocesano, il sacerdote viene ad esprimere in maniera concreta l'universalità del proprio ministero sacerdotale, ovvero quella comunione e collaborazione responsabile e necessaria al ministero del Vescovo, nella sollecitudine per la Chiesa universale e per le singole Chiese[5].

RISOLUZIONE

La convenzione prevede la risoluzione anticipata della stessa, con l'accordo dei rispettivi Vescovi, per giusta causa, sia da parte del Vescovo che invia, sia da parte del Vescovo che accoglie; in tutti i casi va tempestivamente notificata all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'APPROVAZIONE DELLA
convenzione per il servizio di cooperazione tra diocesi italiane dei presbiteri diocesani

Il modello della convenzione è compilabile on line, tranne ne
le firme e timbri dei due Vescovi e del presbitero che sotto
dichiarazione in materia di privacy.

Alla convenzione vanno allegati:
- Domanda del presbitero per l'invio (all. 1)
- Dichiarazione del Vescovo che invia (all. 2) corredata da
  a) *celebret*
  b) *curriculum vitae*
  c) dichiarazione di buona condotta (modulo scaricabile dal sito *missioni.chiesacattolica.it*)

5 *Pastores Dabo Vobis*, 17.

- La convenzione, in originale o in copia conforme, va inviata all'Ufficio nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, unitamente a tutti gli allegati. Una copia va consegnata al presbitero, una copia al Vescovo della diocesi che accoglie, e un'altra alla diocesi della Chiesa di origine. È possibile anticipare la documentazione via mail scannerizzando gli originali

- L'Ufficio, verificata la regolarità della documentazione ricevuta, invia una comunicazione di approvazione alla diocesi, nella quale sono indicati i termini di decorrenza, allo scadere dei quali andranno fatte le opportune valutazioni su un eventuale rinnovo o su una cessazione della stessa.

- Per il **rinnovo della convenzione**, sul sito *missioni.chiesacattolica.it* è disponibile l'apposito modulo del rinnovo che andrà compilato e inviato all'Ufficio che procederà agli adempimenti di cui sopra.

- La **chiusura della convenzione** o la risoluzione anticipata va notificata tempestivamente all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese che procederà agli adempimenti conseguenti.

CONFERENZA EPISCOPA LE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796- 00165 Roma – Tel. 06.66502639 - Fax 06.66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI COOPERAZIONE TRA DIOCESI ITALIANE DEI PRESBITERI DIOCESANI

S.E. Mons._____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons._____

Vescovo della diocesi di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri del Magistero della Chiesa, a norma del can. 271 con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese, secondo quanto di seguito concordato per il servizio pastorale del presbitero

Nome _____ Cognome_____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

codice fiscale _____

mail _____

FAC SIMILE

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo di _____

   concede al presbitero di risiedere nella diocesi di_____,
   per svolgere il proprio servizio pastorale, attestandone il possesso delle necessarie facoltà.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero s'impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie, con il suo presbiterio e con la comunità particolare al cui servizio è inviato.
2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e collaborazione con il Vescovo che lo accoglie, si rende disponibile anche per eventuali altri ministeri diversi da quanto indicato all'art. 2, § 1. A tal fine il Vescovo che accoglie consulterà previamente il Vescovo che invia ed agirà in accordo con quest'ultimo.
3. Il presbitero resta incardinato nella diocesi che lo invia e avrà tutti i diritti e tutti i doveri dei presbiteri della diocesi che lo accoglie, conformemente all'incarico che andrà a svolgere.

Art. 3

DURATA DEL SERVIZIO

1. La durata della presente Convenzione è di tre anni. Essa può essere rinnovata allo scadere di ogni triennio. In ogni caso la durata massima della *Convenzione* non può superare i nove anni.

1. Resta inteso che il presbitero, per tutto il tempo della sua permanenza nella diocesi che lo accoglie, mantiene il suo riferimento con la diocesi di incardinazione. Per giusta causa il Vescovo che invia, dopo aver informato il Vescovo che accoglie, potrà richiamare il presbitero senza assumere per questo motivo alcun obbligo di sostituzione.

2. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa che invia, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese.

Art. 4

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Il sostentamento del presbitero è assicurato dall'Istituto diocesano di sostentamento del clero della diocesi che accoglie.

2. La diocesi italiana che accoglie, provvede all'inserimento del presbitero nel proprio istituto di sostentamento del clero.

Art. 5

RIENTRO NELLA DIOCESI DI INCARDINAZIONE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di incardinazione alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo. Entro un mese dalla scadenza della Convenzione i due Vescovi, di comune accordo, verificheranno la situazione complessiva ed assumeranno i provvedimenti del caso.
2. Il Vescovo che invia, d'intesa con il Vescovo che accoglie, può, per giusta causa, richiamare nella diocesi il presbitero inviato (cf. can. 271, § 3), risolvendo in anticipo la presente Convenzione.
3. Il Vescovo che accoglie, d'intesa con il Vescovo che invia, può, per giusta causa, risolvere in anticipo la presente Convenzione (cf. can. 271, § 3).
4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

FAC SIMILE

2A SEZIONE

****

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____ Il Vescovo che invia _____

Luogo _____ Data _____ Il Vescovo che accoglie _____

☐ *Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali*

Luogo _____ Data _____ Il presbitero _____

Allegati:

1. Domanda del presbitero per l'invio.
2. Dichiarazione del Vescovo che invia, con celebret, *curriculum* e dichiarazione di buona condotta.

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese

DICHIARAZIONE DI BUONA CONDOTTA

PER I PRESBITERI DIOCESANI

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

attesta quanto segue

del presbitero _____

in servizio nella diocesi di _____

FAC SIMILE

1. Quali osservazioni il Vescovo che invia può fare circa il comportamento del presbitero interessato in relazione al suo *status* sacerdotale? Le sue condizioni mentali, morali, emotive o fisiche possono influenzare o impedire l'adempimento dei compiti legati al suo *status* sacerdotale?

_____

_____

_____

2. Vi sono stati in passato procedimenti giudiziari (ecclesiastici o civili) nei confronti del presbitero in questione? Se la risposta fosse affermativa, con quali esiti?

_____

_____

_____

3. Il presbitero ha mai avuto comportamenti tali da supporre che il suo modo di agire possa essere inappropriato verso altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili?
È mai stato accusato di comportamenti inappropriati nei confronti di altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili? [Cfr. *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* (4.5)]

_____

_____

_____

4. Il presbitero è affetto da alcolismo, consumo di droghe o qualsiasi altro abuso di sostanze?

_____

_____

_____

5. Il presbitero è pronto a rientrare nella diocesi di origine una volta compiuto il suo mandato o nei casi previsti dalla convenzione?

_____

_____

_____

FAC SIMILE

6. Vi sono aspetti particolari su cui il Vescovo che accoglie viene invitato a vigilare?

_____

_____

_____

7. Altre osservazioni

_____

_____

Luogo _____ Data _____

Il Vescovo della Chiesa che invia _____
(firma e timbro)

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese

Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione per il servizio di cooperazione tra diocesi italiane dei presbiteri diocesani

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

dichiarano che la convenzione del presbitero

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____

incardinato nella diocesi di _____

in servizio nella diocesi di _____

valida a decorrere dal _____

è rinnovata a partire dal _____ **al** _____

FAC SIMILE

Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che invia	(timbro)
Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che accoglie	(timbro)
Luogo	Data	Il Presbitero	

3 SEZIONE

LAICI

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN MISSIONE DEI FEDELI LAICI

DESTINATARI

La convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici ha come destinatari tutti i laici con cittadinanza italiana che intendono partecipare con scelta responsabile all'evangelizzazione *ad gentes,* nelle modalità tipiche della ministerialità laicale, oltre che mettendo a frutto le proprie professionalità a servizio di attività di promozione umana, consapevoli della responsabilità che deriva dall'essere battezzati in Cristo.
Al fine di garantire la natura ecclesiale dell'invio dei laici per il servizio in missione, il testo della convenzione prevede il coinvolgimento di due entità: la prima denominata "Organismo di riferimento" e la seconda "Ente di presentazione".

L'ORGANISMO DI RIFERIMENTO

L'organismo di riferimento è l'ente/associazione che sostiene il laico nel suo progetto, nella fase di preparazione, durante il suo percorso in missione e al rientro, sia nell'ambito di un percorso pastorale sia per quanto attiene gli aspetti economici.
L'organismo di riferimento predispone il progetto, in base alle necessità ed esigenze della chiesa locale, in base alle disponibilità di altro personale se già presente in loco, e tenendo conto delle esperienze sia pastorali che professionali, acquisite dal laico.
La necessità che ci sia un progetto, che renda chiaro il servizio da svolgere, è uno dei requisiti necessari previsti dalla convenzione.
É necessario il coinvolgimento di più soggetti, ovvero missionari già presenti, laici, Centri missionari diocesani, e un progetto operativo specifico a servizio della comunione e cooperazione tra chiese.
I passi da compiere prevedono:

- ✓ Individuazione degli obiettivi che s'intendono perseguire attraverso l'invio e la presenza dei laici nella comunità locale dove presteranno il loro servizio.
- ✓ Ricerca di contenuti specifici del progetto operativo, l'ambito d'inserimento, responsabilità, mansioni.
- ✓ Risorse necessarie per la realizzazione del progetto.
- ✓ Verifiche periodiche sull'andamento del progetto.
- ✓ Verifica conclusiva dell'esperienza[1].

La convenzione indica espressamente all'articolo 2 che l'organismo di riferimento deve realizzare quanto segue: «*l'inviato/a s'impegna a svolgere il servizio affidatogli in conformità a quanto concordato dal Vescovo che gli ha conferito il mandato e dall'organismo di riferimento con il Vescovo che lo/la accoglie e a mantenere i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza. L'inviato/a si rende disponibile anche per eventuali altri servizi diversi da quelli sopra indicati secondo quanto sarà concordato tra il Vescovo che accoglie e il suo organismo di riferimento».*
L'organismo di riferimento provvede alle spese di viaggio di andata e di ritorno, all'inizio e al termine del servizio, inoltre in presenza di necessità particolari, e a seconda delle esigenze dei territori di missione, provvede anche alle spese prive di specifiche coperture finanziare.
Il missionario laico svolge gratuitamente il suo mandato.
Ogni laico è inviato su mandato del Vescovo della diocesi cui appartiene: è il Vescovo, infatti, che autorizza l'invio, dopo aver analizzato con l'organismo di riferimento tutta la documentazione prevista per l'attivazione della convenzione: «*Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto richiesto al Vescovo della Chiesa che manda, riconosce all'inviato/a il servizio dettagliatamente concordato con l'organismo di riferimento*».
Il principio alla base di ogni invio non è legato a una partenza come singoli, ma come membri di una Chiesa che invia a servizio di altri fratelli e sorelle.

1 Per approfondire si veda Ufficio pastorale per l'attività missionaria, Diocesi di Padova (a cura di), *Laici a servizio della comunione e cooperazione tra Chiese*, Centro grafico diocesano, Padova, 2003.

L'ENTE DI PRESENTAZIONE

Gli unici enti deputati alla stipulazione di una convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici, indicati nel testo con il titolo di "enti di presentazione", sono il Centro missionario diocesano o la FOCSIV[2].
L'ente di presentazione redige un'istanza in cui attesta la presenza e conoscenza del laico nella propria comunità diocesana.
Per i laici che sono inviati dai Centri missionari diocesani, l'organismo di riferimento e l'ente di presentazione coincidono.
La FOCSIV è l'ente di presentazione per tutti gli organismi a essa associati, che inviano personale all'estero.
Il laico è invitato a mantenere costanti rapporti con la comunità di origine affinché possa condividere la sua esperienza e trarre stimolo per promuovere anche nuove vocazioni missionarie: «ma tutti sappiamo che il primo e principale dovere in ordine alla diffusione della fede è quello di vivere una vita profondamente cristiana»[3] e acquisisce la consapevolezza che la vita di comunione con gli altri è la prima indispensabile testimonianza d'impegno di evangelizzazione e di promozione umana.

MODALITÀ DEL SERVIZIO

Gli incarichi svolti dai laici in missione ricalcano in parte quelli dei presbiteri *fidei donum* se già presenti in quella diocesi, con la prevalenza però del supporto ad attività missionarie più proprie di una vocazione laicale rispetto a quella sacerdotale.
Il laico missionario non può operare da solo, deve inserirsi in una comunità, nella sua storia, nei suoi progetti e per questo l'attività missionaria si esprime nelle due attività dell'evangelizzazione e della promozione umana, non separabili l'una dall'altra.

2 La Focsiv (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale volontariato) raggruppa tutti gli organismi di volontariato cristiano internazionale, per info www.focsiv.it

3 *Ad Gentes*, 36.

La promozione umana va sempre realizzata con la comunità del luogo, dopo un periodo iniziale di conoscenza, di amicizia, occorre operare sempre con i mezzi della diocesi che accoglie, partendo il più possibile da ciò che ha a disposizione, integrandosi in maniera discreta[4].
Il Vescovo della chiesa che invia attraverso il Direttore del Centro Missionario diocesano segue con speciale sollecitudine l'inviato/a durante la sua esperienza.

DURATA DEL SERVIZIO

La durata della convenzione è di tre anni, rinnovabile fino a un tempo massimo di nove anni.
Nel caso di un cambio diocesi nel corso dei nove anni, la convenzione va redatta ex novo, perché deve essere approvata dal Vescovo della nuova diocesi in cui si è ospitati.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ALTRE FORME ASSICURATIVE

Il laico missionario, nel periodo di servizio missionario, potrà provvedere a proprio carico ai costi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione pensionistica, o per il versamento della contribuzione pensionistica alla cassa istituita per l'attività professionale esercitata. Nel caso non sia già iscritto all'INPS o ad altre casse professionali, potrà servirsi di altre forme assicurative.
In tal caso la Conferenza Episcopale Italiana, nel periodo in cui il laico svolge il suo servizio missionario, assicura all'interessato/a, dietro presentazione, da parte dell'organismo di riferimento, della documentazione comprovante il versamento, un contributo fino a un massimo di € 6.000 annui.
L'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le chiese, nel mese

4 Commissione missionaria regionale lombardia (a cura di), *I laici missionari ad gentes nella cooperazione tra le Chiese*, Centro Ambrosiano, Milano, 2002, p. 20.

di novembre di ogni anno, invia alle diocesi italiane e alla FOCSIV un modulo per la richiesta del contributo, il quale va restituito all'Ufficio entro il 31 dicembre di ogni anno solare, allegando le ricevute dei versamenti effettuati.

ASSICURAZIONE SANITARIA

Nel caso di malattia nei luoghi di servizio, per le spese sostenute in ordine ad eventuali ricoveri per interventi chirurgici o per cure mediche e in ordine a prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali l'inviato/a può avvalersi del trattamento previsto nella polizza sanitaria stipulata per il tramite della Conferenza Episcopale Italiana. La polizza sanitaria prevede le coperture di spese sanitarie effettuate sia presso strutture pubbliche sia private e sia durante i periodi di rientri temporanei in Italia, con attenzione alle condizioni previste nel modulo di rimborso.
I famigliari a carico del laico che sottoscrive la convenzione (moglie/marito, figli) possono beneficiare della polizza sanitaria, indicando i dati anagrafici e allegando copia di un documento d'identità, copia del codice fiscale e copia della sottoscrizione del modulo privacy previsto dalla compagnia assicurativa e scaricabile dal sito *missioni.chiesacattolica.it*
Le ricevute/fatture delle prestazioni sanitarie vanno inviate, unitamente al modulo del rimborso scaricabile dal sito missioni.chiesacattolica.it, all'Ufficio Assicurativo alla mail RAA@icsc.it

FORMAZIONE

Una delle condizioni preliminari per un inserimento corretto all'interno di una nuova comunità pastorale è la consapevolezza che la storia di un popolo o di quella Chiesa non comincia con l'arrivo di una nuova persona proveniente dall'esterno. Ciò richiede umiltà e il dovere di mettersi in ascolto per conoscere la mentalità, la cultura, i valori, i costumi, gli usi e le tradizioni di quella comunità nella quale si andrà a operare[5].

5 COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI E LA COOPERAZIONE TRA LE CHIESE, *I laici nella missione ad gentes*, p. 37.

La presenza del laico si caratterizza in particolar modo per la testimonianza evangelica che offre, impegnandosi a vivere la propria esperienza nella coerenza della fede e in profonda comunione con la Chiesa locale.
Vista la complessità dell'impegno, è necessario prevedere un congruo periodo di preparazione che deve essere garantito da chi si assume la responsabilità dell'invio del laico.
Preparazioni non adeguate rischiano di avere seguiti negativi sia per gli interessati sia per la comunità dove si va a operare. La preparazione deve avere anche lo scopo di verificare le motivazioni reali che sottostanno alla scelta della partenza. Attraverso la formazione si forniscono le conoscenze dell'ambiente, del contesto socio-culturale, della storia, del cammino ecclesiale in corso in quella chiesa. Senza queste conoscenze preliminari il rischio è di rimanere estranei al processo di vita di quella comunità locale.
La preparazione non può limitarsi poi solo ad aspetti conoscitivi, ma deve formare il laico perché affronti l'esperienza con i requisiti che ne garantiscono la positiva attuazione[6].

> «*I laici, designati in modo permanente o temporaneo a un particolare servizio della Chiesa, sono tenuti all'obbligo di acquisire un'adeguata formazione, richiesta per adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per esercitarlo consapevolmente, assiduamente e diligentemente*»[7].

La convenzione prevede che «*l'inviato ha provveduto ad acquisire la formazione specifica adeguata alla sua condizione presso il Centro unitario per la Formazione Missionaria (CUM) o presso altra istituzione riconosciuta dalla FOCSIV o dall'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, come risulta dalla documentazione allegata alla presente convenzione (art* 1., §2)».
I corsi promossi consentono ai laici di trascorrere del tempo con altre realtà missionarie, con il vantaggio di vivere l'esperienza in comunione con altri soggetti pronti a essere inviati.

6 *Ibidem*
7 Can. 231§1.

CORSO PER MISSIONARI PARTENTI AL CUM

Il Centro Unitario per la Formazione Missionaria si avvale di un'equipe formativa composta dal direttore e da diversi collaboratori: religiosi, missionari, preti e laici *fidei donum* rientrati.
La preparazione di chi parte per la missione è la prima finalità. Attualmente si realizzano corsi della durata di cinque settimane legati al continente di destinazione, che non comportano la preparazione linguistica[8].
La prima settimana ha come finalità quella di creare un ambiente sereno e amichevole tra i partecipanti, ai quali è richiesta la residenzialità, e il contenuto che è offerto è la spiritualità dell'evangelizzazione, in particolare attraverso il contatto con la Scrittura.
La seconda settimana porta l'attenzione sulla vicenda storica dei continenti di destinazione e sulla loro posizione nel quadro geopolitico attuale.
La terza settimana affronta la tematica antropologica. La domanda fondamentale è: "Quale uomo e quale donna incontrerò?". Esperti italiani ma anche originari dei paesi verso i quali sono destinati aiutano i corsisti a leggere la realtà umana e culturale che s'incontrerà.
La quarta settimana s'interroga sulla realtà di Chiesa che attende i missionari. Si studiano i Sinodi continentali, i documenti delle distinte Conferenze Episcopali, si mettono a fuoco alcune delle strategie pastorali elaborate dalle Chiese di destinazione, si cerca di entrare nel vissuto delle comunità cristiane che vi si trovano.
L'ultima settimana si concentra su alcuni temi particolari con riferimento a nodi pastorali particolarmente delicati, allo stile della missione oggi, ed anche a elementi pratici legati alla sanità, alla documentazione da fornire per l'ingresso nel paese e alle leggi sull'immigrazione in esso presenti[9].

8 Sul sito *missioitalia.it* sono consultabili le date e le indicazioni operative per partecipare ai corsi del CUM.

9 Dal 1972 al 2014, 1849 persone hanno partecipato ai Corsi per Africa e Madagascar, dal 2001 al 2014, 75 persone ai corsi per Est Europa, dal 1991 al 2014, 175 persone ai corsi Asia e Oceania, dal 1963 al 2014, 4153 persone ai corsi America Latina e Caraibi.

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione prevede la risoluzione anticipata della stessa per giusta causa, sia da parte del Vescovo che invia, sia da parte del Vescovo che accoglie, in tutti i casi va notificata all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le chiese.

IL RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

Il laico missionario durante il servizio resta sempre in comunione e contatto con la comunità cristiana di origine, non solo e non tanto per facilitare il proprio reinserimento, ma per favorire un ritorno e scambio di idee, di riflessioni e di esperienze tra Chiese.
Il saper rientrare è importante tanto quando il sapere partire, perciò il progetto prevede fin dall'inizio il rientro come momento qualificante di tutta l'esperienza missionaria[10]. La fatica del rientro è di reinserirsi nuovamente nella comunità locale, ma con nuove capacità acquisite al servizio delle giovani Chiese.
Il Vescovo della diocesi di origine, che ha sottoscritto la convenzione, considerata la peculiarità del servizio prestato, accoglie il rientro in diocesi come occasione di arricchimento ecclesiale e spirituale e ne valorizza adeguatamente le esperienze[11].
Accogliere il contributo dei missionari rientrati con la loro esperienza può essere una ricchezza che percorre in maniera trasversale tutti gli itinerari di catechesi, liturgia, carità e apostolato all'interno della comunità diocesana.
La chiamata a farsi carico in prima persona della dimensione *ad gentes* cresce e fiorisce laddove i cammini formativi parrocchiali e diocesani propongono, attraverso la testimonianza di missionari e laici rientrati, esperienze di servizio coinvolgenti e aperte con uno spirito di universalità[12].

10 *I laici missionari ad gentes nella cooperazione tra le Chiese,* 33.

11 Cf. *convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici*, in *Notiziario CEI*, n. 3, 2006,76.

12 *I laici missionari ad gentes nella cooperazione tra le Chiese*, 36.

Questo favorisce possibilità di cambiamento incarnate nelle scelte quotidiane: sobrietà nei consumi, uso solidale dei beni, risparmio etico, accoglienza degli stranieri e quant'altro di aspetti trasversali vissuti in missione.
La dinamica fondamentale della missione si dispiega tra invio e ritorno. Entrambi questi passaggi sono vissuti come momenti comunitari, e il ritorno è caratterizzato dal racconto delle meraviglie che lo Spirito ha operato attraverso l'esperienza missionaria, arricchenti sia per il singolo fedele e la sua famiglia ma anche per l'intera comunità diocesana che l'ha inviato/a[13].

13 Cf. Atti 13, 1-3;14, 27-28.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER L'APPROVAZIONE DELLA
convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici

L'Organismo di riferimento, in accordo con il laico, una volta ottenuto il consenso dei due Vescovi, procede alla stipulazione della convenzione.

Alla convenzione devono essere allegati:

- Dichiarazione del responsabile dell'organismo di riferimento con indicazione del servizio/progetto concordato e con allegato *curriculum vitae* dell'inviato/a e autocertificazione di idoneità (all. 1)
- Richiesta del Vescovo della chiesa che accoglie, che attesta il suo benestare alla presenza nella sua diocesi del laico/a (all. 2)
- Istanza dell'ente di presentazione, nello specifico o il CMD o la FOCSIV. Nel caso in cui il Centro Missionario Diocesano sia anche l'organismo di riferimento non c'è bisogno di allegare tale documento.
  Il Centro Missionario Diocesano eserciterà un discernimento per l'attivazione della convenzione allorché il missionario laico appartiene a particolari comunità o movimenti ecclesiali, i quali saranno l'organismo di riferimento; il Centro Missionario Diocesano sottoscriverà l'istanza dichiarando di essere a conoscenza che l'interessato/a è inviato/a in missione e tale iniziativa missionaria viene accolta dallo stesso CMD. (all. 3)
- Dichiarazione dell'inviato che dà il proprio consenso a prestare il servizio concordato con l'organismo di riferimento (all. 4)
- Attestazione di partecipazione al corso di formazione (all. 5)
- Modulo Privacy Assicurazione Sanitaria, copia di un documento d'identità e copia del codice fiscale.

- L'Ufficio, verificata la regolarità della documentazione ricevuta, invia una comunicazione di approvazione alla diocesi che invia, nella quale sono indicati i termini di decorrenza, allo scadere dei quali andranno fatte le opportune valutazioni da parte della diocesi insieme all'Organismo di

riferimento unitamente al laico, su un eventuale rinnovo o su una cessazione della stessa.

- Per il **rinnovo della convenzione**, sul sito *missioni.chiesacattolica.it* è disponibile l'apposito modulo del rinnovo che andrà compilato e inviato all'Ufficio che procederà agli adempimenti di cui sopra.

- La **chiusura della convenzione** o la risoluzione anticipata va notificata tempestivamente all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese che procederà agli adempimenti conseguenti.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796 - 00165 Roma - Tel. 06. 66502639 - Fax 06. 66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO IN MISSIONE DEI FEDELI LAICI

S.E. Mons._____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____ nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi dei canoni 211, 225, 231 e 784 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese, attraverso l'invio in servizio missionario di

FAC SIMILE

Nome _____ Cognome _____

nato/a a _____ il _____

codice fiscale _____

mail _____

cittadinanza italiana ☐

coniugato/a SI ☐ con _____nato/a_____ il_____
NO ☐ codice fiscale_____

con figli SI ☐ nome_____ nato/a_____ il_____
NO ☐ codice fiscale_____

L'organismo di riferimento della persona inviata è _____,
come specificato dalla dichiarazione attestante il curriculum di formazione seguito dall'interessato **(allegato 1).**

L'inviato/a è presentato dal Centro Missionario Diocesano ☐
dalla FOCSIV ☐

Art. 1

SERVIZIO MISSIONARIO

1. Il Vescovo che invia, vista la richiesta presentata dal Vescovo che accoglie **(allegato 2**), vista l'istanza dell'ente di presentazione (**allegato 3**) ed esaminata la dichiarazione dell'interessato/a **(allegato 4),** lo/a invia alla Chiesa sorella sopra menzionata. Il servizio concerne l'attività con la quale il fedele realizzi il dovere e il diritto di impegnarsi perché l'annuncio divino di salvezza si attui nel luogo di missione (cf. cann.211 e 225).
2. L'inviato/a ha provveduto ad acquisire la formazione specifica adeguata alla sua condizione presso il Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - Sezione CUM), *[o presso altra istituzione riconosciuta da Focsiv o dall'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese]* come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* **(allegato 5).**
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto richiesto al Vescovo della Chiesa che invia, riconosce all'inviato/a il servizio missionario dettagliatamente concordato con l'organismo di riferimento **(allegato 1).**
4. La presente *Convenzione* viene redatta in cinque copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di origine, alla Curia della Chiesa di destinazione, all'inviato/a, al suo organismo di riferimento e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. L'inviato/a s'impegna a svolgere il servizio affidatogli in conformità a quanto concordato dal Vescovo che gli ha conferito il mandato e dall'organismo di riferimento con il Vescovo che lo/la accoglie e a mantenere i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza.
2. L'inviato/a si rende disponibile anche per eventuali altri servizi, collegati al servizio concordato, diversi da quelli sopra indicati secondo quanto sarà concordato tra il Vescovo che accoglie e il suo organismo di riferimento.

Art. 3

DURATA DEL SERVIZIO

1. L'inviato/a presta il suo servizio per tre anni, a decorrere dalla data fissata nella presente *Convenzione.*
2. Con l'accordo delle parti il mandato può essere rinnovato allo scadere di ogni triennio. In ogni caso la durata massima della presente *Convenzione* non può superare i nove anni.

Art. 4

COPERTURA DELLE SPESE

1. L'organismo di riferimento provvede alle spese per il viaggio di andata e di ritorno, all'inizio e al termine del servizio. Inoltre, in presenza di necessità particolari, provvede anche alle spese prive di specifiche coperture finanziarie. Il missionario svolge gratuitamente il suo mandato.
2. L'organismo di riferimento provvede alle spese di vitto e alloggio, per garantire la permanenza in missione, nel periodo di decorrenza della presente Convenzione.

FAC SIMILE

Art. 5

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURAZIONE SANITARIA

1. Qualora 1'inviato/a dovesse sostenere a proprio carico costi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione pensionistica, o per il versamento della contribuzione pensionistica alla cassa istituita per l'attività professionale esercitata, o per altre forme assicurative, la Conferenza Episcopale Italiana assicurerà all'interessato/a, dietro presentazione da parte dell'organismo di riferimento della documentazione comprovante il versamento, un contributo fino a un massimo di € 6.000,00 annui.
2. Nel caso di malattia nei luoghi di servizio, per le spese sostenute in ordine a eventuali ricoveri per interventi chirurgici o per cure mediche e in ordine a prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali, l'inviato/a può avvalersi del trattamento previsto nella polizza sanitaria stipulata dalla CEI per il tramite dell'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.
   Qualora l'assicurato si trovi all'estero, l'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese è delegato a presentare la denuncia e la relativa documentazione nonché a definire quanto si riferisce all'evento.

Art. 6

VACANZE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. L'inviato/a ha diritto di usufruire di un periodo di ferie allo scopo di assicurare il necessario riposo. La durata di tale periodo è determinata secondo le consuetudini del luogo ove presta servizio.
2. L'inviato/a deve disporre, altresì, di tempi adeguati per la formazione spirituale e professionale, valorizzando le occasioni offerte dalla Chiesa locale in cui opera e le iniziative promosse dall'organismo di riferimento e dagli organismi della C.E.I.

Art. 7

ACCOMPAGNAMENTO

1. L'organismo di riferimento accompagna con particolare cura l'inviato/a, promuovendo nei confronti del suo servizio iniziative di solidarietà e di sostegno che gli permettano di continuare a sentirsi espressione di una comunità.
   Esso verifica periodicamente l'andamento del progetto in cui l'inviato/a è inserito/a per mirare più efficacemente l'intervento e per facilitare la realizzazione delle finalità dell'opera intrapresa, collaborando a superare le difficoltà che dovessero insorgere.
2. La diocesi e la comunità di origine si impegnano a sostenere l'iniziativa missionaria spiritualmente e materialmente con opportune iniziative; a curare rapporti costanti; a educare i fedeli a pregare e a porre gesti di solidarietà verso l'iniziativa missionaria e verso quanti, in modo particolare attraverso il Centro Missionario Diocesano, sono impegnati nell'attività missionaria.
3. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine 1'inviato/a, con il quale resta periodicamente in contatto o personalmente o mediante il direttore del Centro Missionario Diocesano, e lo/la tiene informato/a sulla vita della propria Chiesa e del Paese.
4. Il Vescovo della Chiesa che accoglie rimane a sua volta garante della vita spirituale e materiale dell'inviato/a durante i periodi di permanenza nella propria diocesi.

FAC SIMILE

Art. 8

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. L'inviato/a rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione,* salvo rinnovo della medesima secondo quanto disposto dall'art. 3, § 2.
2. L'organismo di riferimento collabora perché l'inviato/a che rientra trovi una dignitosa sistemazione abitativa e lavorativa, se le circostanze lo richiedono. L'inviato si reinserisce nella propria Chiesa di origine con entusiasmo e discrezione, attento/a nel cogliere e capire le novità, disponibile a condividere la ricchezza dell'esperienza vissuta.
3. Il Vescovo che invia, e il direttore del Centro Missionario Diocesano considerata la peculiarità del servizio prestato dall'inviato/a presso un'altra Chiesa, ne accolgono il rientro in diocesi come occasione di arricchimento ecclesiale e spirituale e ne valorizzano adeguatamente le esperienze.

Art.9

RIENTRO ANTICIPATO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia, d'intesa con il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare 1'inviato/a, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione.*
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, d'intesa con il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può richiamare 1'inviato/a, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*

****

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

II Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

II Vescovo della Chiesa che accoglie _____

L'inviato/a _____

□ *Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali*

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Dichiarazione del responsabile dell'organismo di riferimento, con indicazione del servizio concordato, con allegato *curriculum vitae* dell'inviato/a e autocertificazione di idoneità.
2. Richiesta del Vescovo della Chiesa che accoglie.
3. Istanza dell'ente di presentazione (Cmd o Focsiv).
4. Dichiarazione dell'inviato/a.
5. Documentazione di partecipazione al corso di formazione.

FAC SIMILE

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese

AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ

PER I FEDELI LAICI

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

nato/a a _____ il _____

attesta quanto segue

1. Che le mie condizioni mentali, morali, emotive o fisiche mi permettono di adempiere al servizio missionario affidato.

Eventuali osservazioni: _____

_____

2. Che non sono stato/a in passato soggetto a procedimenti giudiziari (ecclesiastici o civili).

Eventuali osservazioni: _____

_____

3. Che non ho mai avuto comportamenti tali da supporre che il mio modo di agire possa essere inappropriato verso altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili.
   Non sono mai stato accusato di comportamenti inappropriati nei confronti di altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili.

Eventuali osservazioni: _____

_____

FAC SIMILE

4. Che non sono dipendente da alcolismo, consumo di droghe o qualsiasi altro abuso di sostanze.

Eventuali osservazioni: _____

_____

5. Che sono disponibile al rientro nella diocesi di origine una volta compiuto il mio mandato o nei casi previsti dalla convenzione.

Eventuali osservazioni: _____

_____

6. Altre osservazioni elementi che possono essere ostativi al buon esito dell'espletamento del servizio missionario.

_____

_____

Luogo _____ Data _____

Firma _____

Luogo _____ Data _____

Firma dell' Organismo di riferimento_____

FAC SIMILE

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese

Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici

S.E. Mons. _____
Vescovo della diocesi di _____
e S.E. Mons. _____
Vescovo della diocesi di _____
nello Stato di _____
dichiarano che la convenzione di _____
nato/a a _____ il _____
inviato/a dall'Organismo _____
valida a decorrere dal _____
è rinnovata a partire dal _____ **al** _____

Familiari a carico[1]*:*

Cognome/Nome _____
Parentela _____ luogo e data nascita _____
codice fiscale _____
Cognome/Nome _____
Parentela _____ luogo e data nascita _____
codice fiscale _____
Cognome/Nome _____
Parentela _____ luogo e data nascita _____
codice fiscale _____

Luogo _____ Data _____ (firma e timbro) Il Vescovo che invia _____

Luogo _____ Data _____ (firma e timbro) Il Vescovo che accoglie _____

Luogo _____ Data _____ (firma e timbro) Il responsabile dell'Organismo_____

Luogo _____ Data _____ Il laico _____

[1] Specificare singolarmente ogni familiare a carico con l'indicazione del luogo, data di nascita e del codice fiscale.

FAC SIMILE

CONVENZIONE PER GIOVANI LAICI (18-35 ANNI) IN ESPERIENZA DI FORMAZIONE E SERVIZIO MISSIONARIO

DESTINATARI

Giovani / Seminaristi tra i 18 e i 35 anni. L'esperienza avrà la durata di un anno e non è ripetibile in tale forma.
Nel caso di seminaristi, al di là dell'età, si considera il percorso formativo.
La Diocesi/seminario che invia attraverso l'organismo di riferimento coinvolto accompagnerà il giovane inviato con un "Tutor" personale, abilitato attraverso un corso specifico presso il CUM di Verona.
La Diocesi che accoglie assicura un "accompagnatore" sul posto, all'interno del progetto di cooperazione missionaria in cui il giovane si inserisce.

MOTIVAZIONI E FINALITÀ

Nel momento storico attuale, i laici che maggiormente si affacciano ai Centri Missionari Diocesani e alle associazioni di volontariato internazionale, con la disponibilità per un invio missionario, sono per lo più giovani che, prima di assumere un impegno lavorativo stabile, si mettono generosamente a disposizione per un anno di servizio volontario a fianco dei missionari italiani. Caratteristica comune oltre alla disponibilità per un servizio, è il desiderio e la necessità di un'esperienza che aiuti a maturare sé stessi, nel confronto con persone, luoghi, situazioni ed esperienze per loro inedite.
L'attenzione richiesta, quindi, deve essere rivolta non solo alle persone che si andranno a servire ma anche, almeno in ugual misura, alla maturazione umana e relazionale degli inviati. In molti casi l'esperienza giovanile, vissuta positivamente, ha portato a maturare successive ulteriori disponibilità, prolungate nel tempo.
La differenza tra la convenzione giovani e quella dei laici già in uso, è oltre

3A SEZIONE

la modalità del servizio, un accompagnamento personale e una formazione specifica dei giovani inviati.
La proposta di un'esperienza missionaria in un contesto ecclesiale permette di intercettare anche giovani oggi "lontani" dalle comunità ecclesiali, ma che hanno il desiderio di impegnarsi nella cooperazione missionaria tra le Chiese e, attraverso tale esperienza, riscoprire le radici profonde della loro fede.

MODALITÀ

La convenzione prevede il coinvolgimento sia della Diocesi italiana che invia (attraverso il Centro Missionario Diocesano o gli Istituti missionari, o i Seminari o gli organismi di volontariato di ispirazione cristiana confederati nella FOCSIV), sia della Chiesa che accoglie, chiamata a identificare "uno spazio concreto d'impegno per i giovani", sia in campo pastorale che in quello dello sviluppo e della promozione umana.
Affinché i giovani inviati possano vivere un'esperienza veramente ecclesiale, si ritiene necessario che, tra la Chiesa che invia e la Chiesa che accoglie, sia già in atto un progetto di cooperazione tra le Chiese, all'interno del quale possa essere garantita al giovane una esperienza "comunitaria" con altri missionari, anche dal punto di vista dell'alloggio, e di condivisione con la comunità locale.
La Conferenza Episcopale Italiana contribuisce all'esperienza del giovane, attraverso la formazione specifica presso il CUM di Verona, con la copertura assicurativa già prevista per i missionari laici e contribuendo alle spese per il viaggio di andata e di ritorno, all'inizio e al termine del servizio per il tramite dell'organismo di riferimento.

ASSICURAZIONE SANITARIA

Nel caso di malattia nei luoghi di servizio, per le spese sostenute in ordine ad eventuali ricoveri per interventi chirurgici o per cure mediche e in ordine a prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali l'inviato/a può avvalersi del trattamento previsto nella polizza sanitaria stipulata per il tramite della Conferenza Episcopale Italiana. La polizza sanitaria prevede le coperture di spese sanitarie effettuate sia presso strutture pubbliche sia private e sia durante i periodi di rientri temporanei in Italia, con attenzione alle condizioni previste nel modulo di rimborso.
Le ricevute/fatture delle prestazioni sanitarie vanno inviate, in maniera digitalizzata, unitamente al modulo del rimborso scaricabile dal sito missioni.chiesacattolica.it, all'Ufficio Assicurativo alla mail RAA@icsc.it

3A SEZIONE

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER L'APPROVAZIONE DELLA
convenzione per giovani laici

L'Organismo di riferimento, in accordo con il giovane laico, una volta ottenuto il consenso dei due Vescovi, procede alla stipulazione della convenzione.

Alla convenzione vanno allegati:

- Dichiarazione del responsabile dell'organismo di riferimento con:
  a) presentazione dell'inviato/a;
  b) indicazione del servizio concordato in missione con nomina dell'"ac compagnatore". (all. 1)
  c) autocertificazione di idoneità.
- Richiesta del Vescovo della chiesa che accoglie, che attesta il suo benestare alla presenza nella sua diocesi del giovane (all. 2)
- Attestazione di partecipazione al corso di formazione (all. 3)
- Modulo Privacy Assicurazione Sanitaria, copia di un documento d'identità e copia del codice fiscale. (all. 4)

- L'Ufficio, verificata la regolarità della documentazione ricevuta, invia una comunicazione di approvazione alla diocesi che invia e all'organismo di riferimento.

- La chiusura della convenzione va notificata tempestivamente all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese che procederà agli adempimenti conseguenti.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796 - 00165 Roma - Tel. 06. 66398308 - Fax 06. 66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE PER GIOVANI LAICI (18-35 anni)

IN ESPERIENZA DI FORMAZIONE E SERVIZIO MISSIONARIO

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di_____ nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi dei canoni 211, 225, 231 e 784 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese, attraverso l'invio in esperienza di formazione e di servizio missionario del giovane

FAC SIMILE

Nome_____ Cognome _____

nato/a a _____ il _____

codice fiscale _____ e-mail _____

con cittadinanza italiana ☐

coniugato/a SI ☐ con _____nato/a_____ il_____
NO ☐ codice fiscale_____

con figli SI ☐ nome_____ nato/a_____ il_____
NO ☐ codice fiscale_____

L'**organismo di riferimento** della persona inviata è_____,
_____

L'**ente di presentazione** dell'inviato è: ☐ Centro Missionario Diocesano
☐ FOCSIV

Art. 1

SERVIZIO MISSIONARIO

1. Il Vescovo che invia, vista la lettera del Vescovo che accoglie **(allegato 2**), con l'approvazione dell'ente di presentazione ed accertata la disponibilità dell'interessato/a, lo/a invia alla Chiesa particolare sopra menzionata. L'esperienza di formazione e di servizio missionario maturerà nel l'inviato/a il dovere e il diritto di impegnarsi perché l'annuncio divino di salvezza si attui nel luogo di missione (cf. cann. 211 e 225)
2. L'inviato/a, prima della partenza, provvede ad acquisire la formazione missionaria adeguata, presso il Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - sezione CUM), come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* **(allegato 3).**
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto concordato con il Vescovo della Chiesa che invia, riconosce all'inviato/a il servizio missionario dettagliatamente concordato con l'organismo di riferimento **(allegato 1)** e rimane garante della vita spirituale e materiale dell'inviato/a durante il periodo di permanenza nella propria diocesi.
4. La presente *Convenzione* viene redatta in cinque copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di origine, alla Curia della Chiesa di destinazione, all'inviato/a, al suo organismo di riferimento e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. L'inviato/a s'impegna a svolgere il servizio affidatogli con disponibilità e generosità e a mantenere i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza.
2. L'inviato/a si rende disponibile anche per eventuali altri servizi, collegati al servizio concordato, diversi da quelli sopra indicati secondo quanto sarà concordato tra il Vescovo che accoglie e il suo organismo di riferimento.

Art. 3

ACCOMPAGNAMENTO

1. La diocesi e la comunità di origine dell'inviato/a si impegnano a sostenere l'iniziativa missionaria spiritualmente e materialmente con opportune iniziative; a curare rapporti costanti; a educare i fedeli a pregare e a porre gesti di solidarietà verso l'iniziativa missionaria e verso quanti sono impegnati nell'attività missionaria, in modo particolare attraverso il Centro Missionario Diocesano.
2. L'organismo di riferimento accompagna con particolare cura l'inviato/a, promuovendo nei confronti del suo servizio iniziative di solidarietà e di sostegno che gli permettano di continuare a sentirsi espressione di una comunità.

   a) In ordine al progetto in cui l'inviato/a è inserito/a, l'organismo di riferimento ne verifica periodicamente l'andamento collaborando nel superamento delle difficoltà che dovessero insorgere.
   b) In ordine all'esperienza formativa dell'inviato/a, l'organismo di riferimento provvede ad affiancarlo con un "**tutor**", abilitato mediante un Corso specifico offerto dal Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - sezione CUM).
   Il Tutor ha il compito di fornire all'inviato/a la formazione specifica prima della partenza; di accompagnarlo/a durante tutta la durata dell'esperienza attraverso frequenti contatti e verifiche; infine accompagnerà il rientro e la rielaborazione dell'esperienza vissuta.

3. Il direttore del Centro Missionario della diocesi che invia, a nome del Vescovo e della comunità ecclesiale, segue con speciale sollecitudine l'inviato/a con il quale resta periodicamente in contatto, o personalmente o mediante il tutor, e lo/la tiene informato/a sulla vita della propria Chiesa e del Paese.
4. L'organismo di riferimento, all'interno del progetto di cooperazione missionaria nel quale l'inviato/a si inserisce, nomina un "**accompagnatore**" sul posto **(allegato 1).**
   L'accompagnatore ha il compito di accogliere l'inviato/a al suo arrivo nel paese di missione, di aiutarlo/a sia a comprendere la realtà sociale, culturale ed ecclesiale in cui si inserisce, sia a trovare le modalità più adeguate a svolgere il servizio affidatogli.

Art. 4

DURATA DEL SERVIZIO

1. L'inviato/a presta il suo servizio per un anno, a decorrere dalla data fissata nella presente *Convenzione*.
2. L'esperienza di formazione e di servizio missionario regolamentata dalla presente *Convenzione* non è ripetibile in questa forma. Ciò non esclude, in seguito, la possibilità di ulteriori esperienze di cooperazione missionaria tra Chiese, regolamentate da altre modalità di Convenzione previste dalla stessa Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 5

COPERTURA DELLE SPESE

1. L'inviato/a svolge gratuitamente il suo mandato.
2. L'organismo di riferimento provvede alle spese per il visto d'ingresso nel paese di missione.
3. L'organismo di riferimento provvede a garantire all'inviato/a vitto e alloggio in missione, nel periodo di decorrenza della presente Convenzione. Inoltre, in presenza di necessità particolari, previo accordo con il Tutor e l'Accompagnatore, provvede anche a eventuali spese non preventivate e prive di specifiche coperture finanziarie.
4. Gli eventuali costi del servizio del Tutor e dell'Accompagnatore sono a carico dell'organismo di riferimento.
5. La Conferenza Episcopale Italiana, tramite l'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, si fa carico, delle spese per il viaggio di andata e di ritorno, all'inizio e al termine del servizio.

Art. 6

ASSICURAZIONE SANITARIA

Qualora l'inviato/a dovesse sostenere a proprio carico costi per malattia nei luoghi di servizio, come pure spese in ordine a eventuali ricoveri per interventi chirurgici o per cure mediche o prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali, l'inviato/a può avvalersi del trattamento previsto nella polizza sanitaria stipulata dalla CEI per il tramite e secondo le indicazioni dell'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

Art. 7

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. L'inviato/a rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione.*
   L'inviato si reinserisce nella propria Chiesa di origine con entusiasmo e discrezione, attento/a nel cogliere e capire le novità, disponibile a condividere la ricchezza dell'esperienza vissuta.

FAC SIMILE

2. Il Vescovo che invia e il direttore del Centro Missionario Diocesano, considerata la peculiarità del servizio prestato dall'inviato/a presso un'altra Chiesa, ne accolgono il rientro in diocesi come occasione di arricchimento ecclesiale e spirituale e ne valorizzano adeguatamente le esperienze.
3. Il Vescovo della Chiesa che invia, d'intesa con il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, possono concordare la risoluzione anticipata della presente *Convenzione.*

****

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

II Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

II Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Luogo _____ Data _____

L'Ente di presentazione _____

Luogo _____ Data _____

Il Tutor incaricato dall'organismo di riferimento è: _____

_____ Codice abilitazione _____

L'inviato/a _____

□ *Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali*

Luogo _____ Data _____

FAC SIMILE

****

Allegati:

1. Dichiarazione del responsabile dell'**organismo di riferimento con**:
   a. presentazione dell'inviato/a
   b. indicazione del servizio concordato in missione con nomina dell'"accompagnatore".
   c. autocertificazione di idoneità
2. Lettera del Vescovo che accoglie.
3. Documentazione di partecipazione al corso di formazione missionaria presso il CUM.
4. Copia codice fiscale, documento d'identità, modulo privacy per assicurazione sanitaria.

RECAPITI UTILI

Segreteria di Stato, Palazzo Apostolico, 00120 Città del Vaticano
Ufficio Vidimazioni Tel. 06 69881058; e-mail vidimazioni@sds.va

Dicastero per l'Evangelizzazione
Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari
via di Propaganda 1 C, 00187 Roma.
Tel. 06 69879299; e-mail segreteria@propagandafide.va

Dicastero per la Cultura e l'Educazione, Piazza Pio XII, 3, 00120 Città del Vaticano
Ufficio Vidimazioni Tel. 0669893801; e-mail vidimazioni@dce.va

Dicastero per le Chiese Orientali, Via della Conciliazione 34, 00193 Roma.
Tel. 06 69884293; e-mail dco@orientchurch.va

Conferenza Episcopale Italiana, Segreteria Generale
Circonvallazione Aurelia 50, 00165 Roma.
Tel. 06 66398316; Fax. 06 66398263, e-mail segrgen@chiesacattolica.it

Fondazione Missio - Sezione CUM
Via Gaetano Trezza 15, 37129 Verona.
Tel. 045 890 0329; email: segreteria.cum@missioitalia.it

Fondazione Migrantes Via Aurelia 796, 00165 Roma.
Tel. 06 6617901; Fax 06.66179070; e-mail segreteria@migrantes.it

Istituto Centrale Sostentamento del Clero - Ufficio Gestione Posizione Sacerdoti
Via Aurelia 796, 00165 Roma. Tel. 06 665211; e-mail gps@icsc.it.

Istituto Centrale Sostentamento del Clero - Ufficio Assicurazioni Sanitarie
Via Aurelia 796, 00165 Roma.
Tel. 06 66521222-25; Fax 06 66521248; e-mail raa@icsc.it

La modulistica delle convenzioni è scaricabile dal sito
missioni.chiesacattolica.it

RECAPITI UTILI

Beato Alessandro Dordi, *fidei donum* italiano, martire in Perù

«Giovani, non abbiate paura della chiamata del Signore! Sia al sacerdozio, sia alla vita consacrata, o anche alla missione *ad gentes*, per andare là dove Cristo ancora non è conosciuto. Invito anche il clero – specialmente i sacerdoti giovani – a considerare con generosità la possibilità di offrirsi come *fidei donum*, seguendo l'esempio del beato Alessandro; e incoraggio i vescovi a sostenere l'ardore dei sacerdoti giovani e a soccorrere le Chiese più bisognose mediante l'invio fraterno di ministri che estendano la carità pastorale di Cristo là dove è più necessaria».

Messaggio del Santo Padre Leone XIV in occasione del X anniversario della beatificazione dei martiri di Chimbote